

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

DCXXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI E DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente	25836	Proposta di legge (Svolgimento):	
Congedi	25810	LATORRE: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 945. (1284)	25810
Disegni di legge:		PRESIDENTE	25810
(Deferimento a Commissione in sede legislativa)	25810	LATORRE	25810
(Presentazione)	25812	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	25811
(Trasmissione dal Senato)	25810	Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio di costituzione)	25836
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione):		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	25838
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (469);		Votazione segreta del disegno di legge:	
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292)	25812	Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1660)	25817, 25836
PRESIDENTE 25812, 85817, 25821, 25822, 25826, 25827, 25828, 25833		Votazione nominale	25834, 25838
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 25812, 25818, 25833			
GIANNINI GUGLIELMO	25812		
TESAURO, <i>Relatore</i>	25814, 25818, 25828		
TARGETTI	25818, 25827, 25828, 25832		
MARTINO GAETANO 25820, 25822, 25823, 25834			
CAPPI	25833		
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i> 25824, 25826, 25828			
LACONI	25826		
GULLO	25829		
ROSSI PAOLO	25833		
CODACCI PISANELLI	25834		
Proposte di legge:		La seduta comincia alle 16.	
(Annunzio)	25810, 25838	FABRIANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.	
(Annunzio di ritiro)	25810	(È approvato).	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Ambrosini, Bersani, Greco, Larussa, Lazzati, Montini, Natali Lorenzo, Orlando e Raimondi.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione del Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge approvato da quel consesso:

« Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti » (1789).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che i deputati Murgia e Guerrieri Emanuele hanno comunicato di ritirare la proposta di legge di loro iniziativa:

« Sospensione della discussione dei ricorsi pendenti avanti la Corte di cassazione proposti dagli imputati contro le sentenze di corte d'assise ». (780).

La proposta è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente, nella seduta di stamane, ha deliberato di chiedere che il seguente disegno di legge, già assegnatole in sede referente, le sia deferito in sede legislativa:

« Riordinamento dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » (1757).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Foderaro:

« Costituzione in comune autonomo di Vena di Maida, frazione del comune di Maida, in provincia di Catanzaro » (1790).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Latorre e Guadalupi: Estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 809, a tutti i salariati già dipendenti dalle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 945 (1284).

L'onorevole Latorre ha facoltà di svolgerla.

LATORRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo nello svolgimento di questa proposta di legge. Potrei anche esimermi dallo svolgerla, tanto è chiara la relazione che l'accompagna; qualche cosa tuttavia è bene pur dire su questa questione. I motivi che hanno indotto me ed il collega onorevole Guadalupi a presentare questa proposta di legge sono motivi di giustizia riparatrice, sia pure tardiva, che il primo Parlamento della Repubblica italiana deve agli operai e agli impiegati delle amministrazioni militari che furono ingiustamente colpiti da un provvedimento di polizia, anche se il decreto 19 aprile 1923, n. 945, non reca nella sua dizione precisamente tale specifica motivazione.

Effettivamente, nel 1923, il fascismo, non ancora consolidatosi come regime politico, non ebbe il coraggio di affermare chiaramente, in tutte lettere, il vero scopo del provvedimento che stava per prendere contro i dipendenti delle amministrazioni militari; si servì quindi di un decreto-legge scusa, con il quale si diceva di voler nuovamente organizzare la mano d'opera delle amministrazioni militari, così da raggiungere il reale obiettivo di licenziare tutti coloro che, sin dal 1922, avevano osteggiato in una maniera o nell'altra, con le loro manifestazioni politiche o sindacali, il fascismo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

E difatti, onorevoli colleghi, se noi diamo uno sguardo ai nominativi dei licenziati in base a quel decreto che ho citato, ci accorgiamo che tutti costoro, i quali non poterono mai più metter piede nelle amministrazioni militari, furono precisamente coloro che, durante i grandi scioperi del 1922, in difesa della democrazia e in difesa delle istituzioni democratiche italiane, avevano assunto un atteggiamento nobile e deciso ed erano stati di conseguenza perseguiti disciplinarmente dalle varie amministrazioni dello Stato.

Era difatti avvenuto che, mentre il decreto legislativo n. 945 prevedeva il licenziamento di coloro che non erano stati elementi produttivi e che avevano dato scarso rendimento, furono invece in effetti licenziati soltanto coloro che, come ho detto, non avevano esitato ad assumere quell'atteggiamento deciso che la coscienza dettava loro in quelle sventurate congiunture; coloro, cioè, che non avrebbero mai dovuto essere licenziati si trovarono da un giorno all'altro sul lastrico, perdendo per oltre 20 anni la possibilità di procurar pane a loro stessi ed ai loro figli.

A tale stato di cose, pose rimedio il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 7 dicembre 1947, n. 1488 e successivamente un altro decreto, quello n. 809 del maggio del 1948. Ma da questi due decreti accennati, vennero esclusi tutti coloro che erano stati proprio licenziati in base al decreto-legge del 1923, il che mi sembra non sia cosa giustificabile ma soprattutto iniqua, rispetto a quegli impiegati e a quegli operai che erano stati tanto ingiustamente colpiti.

Ora, la nostra proposta di legge tende precisamente ad estendere a questi operai ed impiegati, dipendenti dalle amministrazioni militari della marina e dell'esercito, quei benefici previsti dai due decreti del Capo provvisorio dello Stato testé citati.

In fondo io credo che sia un dovere del primo Parlamento della Repubblica italiana, compiere, anche se in ritardo, questo atto di giustizia riparatrice: assicurare ai molti impiegati ed operai dell'amministrazione militare una vecchiaia degna di essere vissuta ed assicurare ad alcuni operai, che ancora vivono, che sono esclusi dai posti che loro competono e da cui si videro estromessi da una legge feroce e punitiva e dopo aver per tanto tempo servito fedelmente lo Stato, dare loro la possibilità di essere riammessi nei posti non quali, qualora il fascismo non fosse venuto e non si fosse affermato nel nostro paese, sarebbero rimasti, con tutte le possibilità di carriera

che avrebbero avuto se non fossero stati ingiustamente dimessi.

Per queste ragioni, affinché il primo Parlamento della Repubblica italiana possa rendere vana un'opera di vendetta operata dal fascismo contro coloro che furono cacciati nel 1923, io chiedo agli onorevoli colleghi di prendere in considerazione la nostra proposta di legge.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

È giusto però rilevare che il Governo non aveva trascurato la materia oggetto della proposta di legge in esame ed è doveroso da parte mia far presente come l'iniziativa degli onorevoli Latorre e Guadalupi sia stata preceduta (e con sollecitudine) — e oggi si può dire superata — dalla iniziativa del Governo.

Difatti fin dal 23 luglio 1948 il ministro del tesoro faceva presente alla Presidenza del Consiglio proprio l'opportunità della estensione di quella disposizione di legge che è richiamata nella proposta di iniziativa parlamentare. La Presidenza del Consiglio aderiva alla proposta del ministro del tesoro e questo rispondeva con un'altra sua lettera del 27 dicembre 1948, nella quale dichiarava che non aveva nulla da eccepire se un apposito provvedimento di legge fosse stato emanato in materia. Successivamente il Ministero del tesoro avvertiva l'opportunità di predisporre un disegno di legge che apportasse nuove norme sullo stato giuridico dei salariati statali e in questa occasione comunicava alla Presidenza del Consiglio che in questo disegno di legge, già in corso di elaborazione, veniva inserito un articolo che prevedeva la estensione dei benefici del decreto-legge n. 1488 del 1947, ai salariati non di ruolo dello Stato.

Questo disegno di legge è già stato approvato dal Consiglio dei ministri. Se non temessi di tediare la Camera potrei leggere proprio quelle disposizioni (articolo 28 e articolo 43) che riproducono la materia che è oggetto della proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Era giusto che la Camera fosse informata di questa situazione legislativa, quanto meno in stato di elaborazione. Pertanto, poiché il Governo ha coscienza di avere già provveduto nella materia che costituisce oggetto della proposta di legge di iniziativa parlamentare, si rimette alla Camera per la dichiarazione di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

presa in considerazione o meno della proposta di legge stessa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Latorre e Guadalupi.

(È approvata).

La proposta di legge sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Presentazione di un disegno di legge.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare il seguente disegno di legge:

« Soppressione del comitato interministeriale per l'assistenza dei connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1660).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale »; e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: « Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ».

Come la Camera ricorda, è stata chiusa la discussione generale ed esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge governativo, già approvato dal Senato.

Il Governo accetta il testo della Commissione ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sì, signor Presidente, con qualche riserva per talune norme.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica ».

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso nascondere le preoccupazioni dalle quali sono animato, le perplessità che mi agitano in un intervento che, anche se non avrà efficacia preclusiva, potrebbe forse averne l'intenzione.

Ho esitato molto prima di prendere la parola su questo tema appassionante della Corte costituzionale, la quale ha costituito — si può dire — lo scheletro del partito da me fondato nel 1945 su una prima e importantissima definizione: quella dell'agnosticismo istituzionale. Si trattava in quel momento di conciliare italiani che volevano la monarchia e italiani che volevano la repubblica; e l'uno e l'altro istituto erano voluti con passione, con frenesia da tanti buoni italiani.

Noi avemmo l'idea — io e i pochi amici che si riunirono con me — di superare questo conflitto istituzionale, di dichiararci agnostici, di mettere l'Italia sopra ogni cosa, di non partecipare per la repubblica né per la monarchia, perché confidavamo nella possibilità che la progettata suprema Corte costituzionale avrebbe potuto armonizzare sia gli sforzi nella direzione della repubblica, sia quelli in direzione della monarchia.

Ricordo in proposito la cosiddetta « polemica del copricapo ». Noi dicemmo, a un certo momento, che il Capo dello Stato deve esercitare le sue funzioni legittime e che a noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

non importava la forma del berretto che egli si sarebbe messo in testa; non ci interessava se egli avrebbe dovuto tenere sulla cervice una corona o un cappello a tuba.

Ho esitato molto — ripeto — prima di prendere la parola, com'era mio dovere, sulla Corte costituzionale, passata al rango di corte (e quasi di bassa corte), dopo essere stata promessa come suprema Corte non solo dal nostro partito ma anche dal grande partito della democrazia cristiana; questa faceva allora le prime grandi promesse, le quali sono l'ossigeno dei partiti (anche se poi tali promesse, quando sono respirate, diventano azoto o acido carbonico). Ho voluto udire il relatore, onorevole Tesauro, e il ministro Petrilli, e sono stato molto attento a quanto essi hanno detto ieri: non posso oggi non manifestare un senso, oserei dire, di sgomento per quel che ho udito, ma principalmente per quel che non ho udito.

Non ho sentito definire questa Corte costituzionale, anche non suprema; non l'ho sentita definire e non la vedo definita nel primo articolo, sul quale io prendo la parola cominciando con il notare che esso dovrebbe essere un altro. Nell'articolo 1 si dovrebbe pur definire che cosa è questa Corte costituzionale, nella quale bisogna chiamare 15 membri scelti così e così. Effettivamente la mancanza di questa definizione è veramente preoccupante.

Devo dire che noi vogliamo la Corte costituzionale: la vogliamo come la ragione di tutti i nostri programmi, di tutto il nostro agitarsi, come giustificazione della nostra presa di posizione in una situazione così grave e impegnativa quale è stata quella della questione istituzionale, delle elezioni che si son fatte nel 1946. Ché se il nostro atteggiamento fosse stato diverso, il referendum istituzionale avrebbe forse avuto risultati diversi. È quindi con viva passione, con vivo interesse che io devo chiedere al signor Presidente di volermi consentire di esporre tutto il pensiero mio e dei miei amici su questo problema.

E comincio con il domandarmi: con questo articolo 1, noi ci troviamo effettivamente in presenza di una Corte costituzionale? Oltre ad aver ascoltato l'eminente collega Tesauro, io ho letto la sua relazione, lunga, precisa, ricca, dotta (oserei dire, in un certo senso, troppo dotta, volendo con questo rivolgergli accusa non di aver fatto sfoggio di dottrina ma di aver fatto sfoggio di intelligenza). Ho quasi il sospetto che egli abbia messo nella sua relazione più dottrina del necessario, forse per indurre gli indotti a non addentare con sufficiente appetito la sua materia. Penso

che egli abbia voluto forse spaventare un ignorante come me, servendosi di tante parole latine (*Si ride*), di tante citazioni di articoli; e penso pure che siccome, come ignorante, io faccio parte di una grandissima maggioranza (*Si ride*) egli si sia detto: « così sono al sicuro: non sarò attaccato su questo punto ». Ed è questo che mi ha preoccupato. Io ho trovato alle volte qualche ripetizione nella sua relazione, collega Tesauro (parlo da uomo di teatro, abituato a cancellare con la matita azzurra tutto ciò che non è necessario, perché tutto ciò che è tagliato non è mai fischiato); vi ho trovato qualche espressione ripetuta, come l'espressione « aberrante », come la parola « super »: superlegge, supergiurisdizione, superpotere. Ma ho l'impressione che con tutti questi « super », la Corte non superi alcunché: non sale, non vola, ed incomincia con il non definirsi.

L'articolo 1 ci dice quello che ci dice, ma non che cosa sia la Corte costituzionale, e così gli altri. Il progetto si presenta freddo, pallido; è, in sostanza, come un regolamento di servizio interno: non ci dice che cosa è questa benedetta Corte la quale a noi appare unicamente una supercassazione. Sì — ed oserei dire, se non mi trattenesse il rispetto dovuto per la sua fatica, onorevole Tesauro, e per quella dei suoi colleghi — che in certi momenti ho l'impressione si tratti addirittura di una superpretura, che si occupi di fatterelli, di piccole cose, ma che non sia una Corte; o meglio, una Corte, sì, ma di conciliazione.

Ora, in questo rispetto che io debbo e voglio avere — perché lavoro anch'io: sono un modesto artista, ma uomo di lavoro — in questo rispetto che debbo avere per i commissari e per il relatore, io debbo associare anche il rispetto verso coloro che hanno criticato la legge, tra i quali uno dei più cari fra i miei maestri: Francesco Nitti. Non riporterò qui il discorso da lui tenuto al Senato; desidero solamente richiamare la vostra attenzione sul fatto che egli, parlando della Corte, si sia riferito alla sua inutilità ed alla sua incoerenza, potendo essa portare molto danno e nessun utile. Ma nemmeno lui definisce la Corte costituzionale; nemmeno lui ci dice che cosa è. Anche per Nitti essa è più o meno una superpretura; anzi, lui va al di là: lui la considera addirittura un ufficio di collocamento, un gerontocomio, nel quale vede soltanto dei magistrati a riposo riverniciati e rimessi in circolazione (*Si ride*). E Nitti, a questo punto, fa questo conto: entrano a 70 anni nella Corte costituzionale, ne debbono fare 12 di servizio e arrivano ad 82; possono averne altri 6

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

di prolungamento e sono 88. Questo è realmente un Senato: ma come e quanto senescente e come e quanto efficiente?

Ora, nel drammatizzare questa Corte costituzionale, ridotta così in pillole, così in briciole, l'intelligenza meridionale del nostro relatore ha trovato qualcosa di veramente importante e di veramente bello, dal punto di vista artistico.

Egli ha creato dei delitti, delle aggressioni, dei fatti tragici, nei quali la Corte costituzionale possa e debba entrare. Ha cominciato col portare un esempio nella sua relazione: considerate il caso che un magistrato si metta a perseguire un deputato o un senatore, senza avere ottenuto l'autorizzazione regolare dal Senato o dalla Camera. Ma come è possibile pensare ciò? Allora noi dobbiamo credere che fin oggi noi non siamo perseguiti, come deputati e come senatori, unicamente per bontà della magistratura, la quale si astiene dall'esercitare nei nostri confronti un diritto o una prepotenza, che la assenza di una Corte costituzionale potrebbe forse concederle? Mi sembra un po' troppo.

Sempre per drammatizzare e per presentare la possibilità che questa Corte costituzionale, così ridotta, possa fare qualcosa di utile, che legittimi la grande facciata di cui la si vuol parlare, si parla di quanto è contenuto negli articoli 40 e seguenti: di mettere, cioè, sott' accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i ministri.

Ora, io dico: il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio non possono essere certo deferiti alla Corte costituzionale per reati comuni (per aver rubato un asciugino o una penna stilografica), bensì per reati di carattere politico; perché, ove fossero colpevoli di reati comuni, se ne dovrebbe occupare la magistratura ordinaria, in quanto essi cesserebbero dalla carica. Quindi, il loro delitto non può essere che politico. Ed allora mi domando: chi governerebbe l'Italia nel momento in cui la Corte costituzionale dovesse occuparsi del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, accusati di alto tradimento o, magari, di aver venduto il paese allo straniero? Ciò mi fa pensare che questa Corte costituzionale probabilmente siederebbe all'estero, organo di un governo italiano in esilio. Il che non mi sembra qualcosa di regolare, ma qualcosa di fantastico, di immaginoso; per cui mi compiaccio con l'onorevole relatore.

TESAURO, *Relatore*. Vi è un equivoco: è la Costituzione che lo stabilisce; non è la fantasia del relatore.

GIANNINI GUGLIELMO. Ho detto che ella ha « drammatizzato »; è tutt'altro, scusi! E principalmente la prego di credere che mi guardo assolutamente dal mancare di rispetto a lei e alla sua fatica, che ammiro profondamente. Desidero semplicemente porre le premesse al punto di vista che io ho, verso gli amici che mi hanno mandato qui, il dovere di esporre.

Onorevole Tesauro, ella non ha un estimatore più sincero di me in questa Camera. La sua interruzione mi offre il destro per precisare ancor di più che questa Corte costituzionale è niente; essa è tanto poco, che, per farla diventare o apparire qualcosa, bisogna ricorrere precisamente a questi esempi: incriminare il Presidente della Repubblica o pensare che il magistrato sia talmente pazzo da aprire un'istruttoria a carico mio o dell'onorevole Tesauro, senza autorizzazione della Camera.

Quindi, la parola « drammatizzare » serve precisamente a dimostrare che non vi è alcun dramma nella Corte costituzionale, la quale, così come ci è presentata, si sbriciola nelle nostre mani, non si trova più.

Dalla discussione svoltasi ieri, dalla lettura attenta di vari interventi appare forse che nella Camera attuale vi è una corrente che non vuole la Corte costituzionale. Ebbene, se non la vogliamo, perché la facciamo? Non facciamola; non vi è alcuna ragione di creare un istituto monco, che non serve ai suoi fini, anziché dichiarare francamente: Noi non vogliamo questo istituto; noi non vogliamo che vi sia alcun potere che si sovrapponga, anche formalmente, a quello legislativo. Ed infatti il Parlamento appare giustamente geloso delle sue prerogative, pur essendo in gran parte disposto a delegarle in forma di pieni poteri al Governo non appena questo mostri che vi è la necessità di delegarglieli.

L'onorevole relatore ha affermato cose di questo genere: « Il potere legislativo può perseguire fini opposti a quelli della Costituzione ». Ma allora che cosa è la Costituzione? Ed ancora: « Sostanzialmente il potere della Corte incomincia là dove finisce quello del Parlamento ». Anche in questo potere della Corte, che non si sa dove cominci e dove finisca, vi è un altro equivoco, che mi induce a domandare ancora una volta: che cosa è questa Corte? qual'è la sua funzione? che cosa significa giustizia legislativa? è possibile che vi sia bisogno di una giustizia legislativa? il potere legislativo non è di per se stesso un potere che esercita una giustizia, almeno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

per conto suo? vi è sempre stata questa giustizia legislativa?

L'onorevole ministro ci ha parlato della Corte costituzionale come custode dell'ordine costituzionale. Mi permetta, onorevole Petrilli: ho avuto l'impressione che questa sia soltanto una bella frase, la quale non basti a definire la natura dell'organo ed i suoi limiti.

Ella si è fermata su una materia che mi è cara e che ho studiata con affetto. Ella non ha citato il titolo del libro, ma l'autore che amo: Montesquieu; non ha citato — ripeto — l'opera, *L'esprit des lois*, che io avrò letto una quarantina di volte. Certamente ella la conosce meglio di me e può insegnarmela (altrimenti non occuperebbe il posto che occupa).

Noi dobbiamo affidarci allo spirito della legge più che alla lettera e, affidandoci allo spirito della legge, non dobbiamo soffermarci su quanto di arido si dice nella Costituzione circa l'istituzione della Corte costituzionale. Noi abbiamo un titolo VI intitolato: « Garanzie costituzionali ». È dunque chiaro che la Corte costituzionale è disciplinata dalla Costituzione, anche se l'istituto fu discusso in quei giorni di dicembre (che io ricordo come veramente drammatici, collega Tesauro), quando tutti correvamo alla ricerca dei fondi necessari per sostenere la campagna elettorale, tutti tremando di fronte alla possibilità di una sconfitta (di cui io sono stato uno degli... eroi più luminosi). (*Si ride*). In quei giorni potevamo preoccuparci della Corte costituzionale fino ad un certo punto; fino ad un certo punto noi potevamo batterci contro coloro che sordamente, tenacemente non avevano voluto, e forse non vogliono, che questo istituto nasca. Tuttavia, nella Costituzione esiste il titolo VI che parla di garanzie costituzionali.

La Corte costituzionale è garante della Costituzione e quindi ne è la custode, ragione per cui esercita e perfeziona il potere monarchico, cioè il potere una volta conferito al re di custodire la Costituzione e di farla osservare. Ora, è chiaro che la Costituzione (benché il potere legislativo, secondo il relatore, abbia il diritto di mettersela sotto i piedi), è un patto fra il popolo e il capo, fra la comunità e il monarca, fra il popolo e il Capo dello Stato. La Costituzione è una legge fondamentale che stabilisce di quale natura debbano essere i rapporti che reggono la comunità. Dopo avere stabilito questi rapporti, la comunità elegge un capo, che si può chiamare presidente, duce, führer, caudillo, re, imperatore, mikado. È a questo capo che la comunità dice: io ti consegno questa legge fondamentale, questa costituzione, perché tu la

osservi e la faccia osservare da chiunque e contro chiunque. Se la Corte costituzionale non è questo, che cosa è? Non è nulla. Non farebbe che usurpare alcune funzioni della Cassazione; e, nelle discussioni in cui essa intervenisse fra regione e regione, in un certo senso, ho l'impressione che usurperebbe addirittura le funzioni del tribunale delle acque, oppure quelle di un organo giudiziario concernente la tassazione. Non v'è alcuna tutela, alcuna sorveglianza, alcuna vigilanza; non v'è alcuna garanzia, come tassativamente è stabilito dal titolo VI della Costituzione.

In sostanza, i rapporti fra comunità e capo, onorevoli colleghi, non sono cambiati; sono solamente ingranditi, trasformati. Praticamente che cosa è la comunità? La comunità è un gruppo più o meno numeroso di individui che elegge un capo, un re, il quale sotto un albero, alla sera, terminati i lavori, presiede e amministra la giustizia, e diventa magari un esecutore delle proprie sentenze. Questo è il vecchio re; a poco a poco, la comunità intorno all'albero aumenta, il villaggio diventa città, diventa Stato. Si creano Stati unitari come la Francia, come l'Inghilterra; la monarchia sorge dal medio evo. Ad un certo punto non è più possibile ammettere che re Luigi XI si metta sotto l'albero per giudicare se la forosetta di Tours si sia incontrata con un giovanotto e abbia avuto una avventura più o meno giustificabile, ragione per cui delega questo suo potere al giudice, al cittadino che si chiama magistrato. In un secondo tempo, questo magistrato non può fare tutto da sé, e delega ancora il suo potere ad altri cittadini; ed ecco che noi abbiamo i tre poteri: il potere legislativo, il potere giudiziario, il potere esecutivo, che sono emanazione di un unico potere, che è quello del capo della comunità, al quale rimane che cosa? Rimane il dovere, l'onere di far osservare che nessuno esca dai limiti di questa legge fondamentale, di questa Costituzione, che egli custodisce e deve far osservare. Il che significa, quando egli ha delegato queste sue funzioni al potere esecutivo, al potere giudiziario, al potere legislativo, ch'egli deve avere le possibilità e la scienza di poter dire un giorno: tu sei uscito dai limiti prescritti; tu hai commesso un eccesso di potere; tu hai fatto una cosa che non potevi fare. È questa la funzione del capo.

Ora, questa funzione è stata esercitata, fino a pochi anni fa, in Italia, dal monarca, ed è esercitata dal monarca e dal consiglio della corona in Inghilterra. Si è riconosciuto in molti paesi, fin dalla prima rivoluzione —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

erroneamente detta francese, perché fu europea — del 1789, l'impossibilità del capo, del re, dell'uomo solo, di far fronte a tutto questo. Ed è incominciata a germogliare l'idea della Corte costituzionale.

La nostra Corte costituzionale non è quel tribunale speciale civile che è la Corte suprema degli Stati Uniti d'America, presa ad esame non so perché: è un'altra cosa; si avvicina forse al Consiglio federale svizzero, ma è una cosa nuova. Quella che noi volevamo, quella che noi qualunque e voi democristiani abbiamo predicato per le piazze nel 1945, era la suprema Corte costituzionale, cioè l'istituto che doveva garantire il popolo italiano contro gli eccessi di potere, contro le prepotenze, contro la possibilità della dittatura. La Corte costituzionale oggi non ci difende affatto da queste cose perché ci propone soltanto la possibilità di incriminare il Presidente della Repubblica quando avrà tradito la nazione, ossia quando sarà venuta una rivoluzione o quando sarà avvenuta una catastrofe.

Noi vogliamo invece la Corte costituzionale proprio per impedire che accada una cosa di questo genere; non vogliamo una Corte costituzionale che venga dopo a punire, che noi non sappiamo quali forze giocherebbero in una Corte costituzionale così combinata e in siffatte condizioni di funzionamento.

Io avrei quasi finito, onorevole ministro e onorevole relatore, perché non abuso mai delle facoltà che mi vengono date, specie quando le debbo alla cortesia del Presidente. Desidero soltanto far presente una circostanza, che mi allarma più delle altre: sia nella relazione che nel discorso del ministro ho trovato menzionato due sole volte il potere esecutivo; e del potere legislativo ho udito parlare come di un potere che può assolutamente disinteressarsi della Corte costituzionale. Mi è stato anzi specificato ieri dall'illustre onorevole Tesoro che, quando la Corte costituzionale avrà dichiarato che una legge è anticostituzionale, il Parlamento potrà rifarla tale e quale, senza preoccuparsi di nulla.

Io non so quale conflitto scaturirebbe da una situazione simile, non so domandarmelo: mi domando solo a che cosa serve questa Corte costituzionale, così come mi domanderei a che cosa serve il medico se, dopo averne chiamato uno a cagione di un dolore in una determinata parte del corpo e avendomi egli proibito di fumare, io gli dicessi che mi piace fumare e lui mi rispondesse: ma, allora, perché mi ha chiamato ?.

Del potere esecutivo non si parla affatto. Si direbbe che tutte le illegalità previste dagli egregi colleghi che si siano occupati della Corte costituzionale sono solamente quelle, di carattere fantastico, che possono essere commesse dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, e dalla magistratura che persegue deputati e senatori senza averne autorizzazione; non si pensa mai alla possibilità che il potere esecutivo, cioè il Governo, possa cadere in un eccesso di potere, senza per questo creare una rivoluzione: si cade in eccesso di potere alle volte senza accorgersene, ci si può cadere per delle questioni di importanza relativa, e quindi questa materia può essere di competenza della Corte costituzionale senza che vi sia una tragedia che arrossi l'orizzonte. Talché io debbo supporre che questo potere esecutivo debba, per molti di noi, essere considerato, se non infallibile, per lo meno come il migliore dei poteri esecutivi nel migliore dei paesi possibili. Non si parla delle violazioni che possono essere commesse dal potere esecutivo come potere né dal potere esecutivo come persona. Non si dà la possibilità al cittadino singolo (che è contraente del patto di convivenza, perché il cittadino singolo nello Stato democratico è un membro della comunità e quindi un comproprietario della nazione, dello Stato o del paese, come volete chiamarlo) di adire direttamente la Corte costituzionale per la difesa di un suo diritto che egli può credere offeso (e non abbiamo bisogno noi di sapere se a torto o a ragione, che deve essere lui a valutare se ha o no il diritto di adire questa Corte costituzionale). Invece, per adire quest'organo supremo bisogna passare attraverso tutti gli stadi della giurisdizione. Siamo in sostanza a qualche cosa che va oltre la Cassazione e non abbiamo l'istituto che noi volevamo. Potrebbe insorgere il cittadino contro il potere esecutivo per l'applicazione di una legge ingiusta, potrebbe insorgere per non avere il Governo preso dei provvedimenti o, che so io, per non aver impedito uno sciopero o per tante altre ragioni. Questo caso non è contemplato.

Io non vedo la Corte costituzionale: quella che ci si propone non è che un tribunale supersupremo che si contraddice nei termini con cui si definisce. A tale scopo io ritengo che qui ci voglia almeno un altro articolo 1 che incominci col dirci che cosa è la legge e che cosa è la Corte costituzionale, e col menzionare il patto di convivenza fra la comunità e lo Stato, cioè la Costituzione; altrimenti questa Corte non può avere funzione alcuna.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

PRESIDENTE. Presenti un emendamento, onorevole Giannini.

GIANNINI GUGLIELMO. Mi permetto di presentare un ordine del giorno di cui, col suo permesso, onorevole Presidente, do lettura:

« La Camera ravvisa nel disegno di legge per la costituzione della Corte costituzionale la mancanza di un articolo 1 che definisca con precisione l'organo costituendo e lo imponga subito senza possibilità di equivoco e con la solennità indispensabile come custode e garante della legge fondamentale dello Stato, patto di convivenza fra la comunità e quelli dei suoi membri eletti a servirla; e decide di soprassedere alla discussione degli articoli in attesa che la richiesta di un nuovo articolo 1 della legge sia compilata e portata al suo esame ».

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, se non erro, il suo ordine del giorno propone il non passaggio all'esame degli articoli.

GIANNINI GUGLIELMO. Evidentemente: esso implica il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. In questo caso, onorevole Giannini, esso avrebbe dovuto essere presentato prima del passaggio all'esame degli articoli. Poiché ella ha chiesto di parlare sull'articolo 1, è evidente che siamo già in sede di esame degli articoli. Sono quindi spiacevole di non poter porre in votazione il suo ordine del giorno.

GIANNINI GUGLIELMO. Il mio è però sempre un ordine del giorno il quale verte sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ella può allora — se crede — presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

GIANNINI GUGLIELMO. A quale scopo? Esso sarebbe respinto, così come sarebbe respinto l'ordine del giorno. Penso sia meglio risparmiarsi ai colleghi la fatica di una votazione: mi saranno grati almeno di questo.

PRESIDENTE. Come crede, onorevole Giannini.

Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

« I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, i presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali della Cassazione, i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, i primi referendari ed i referendari del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale, i procuratori ed i viceprocuratori generali, i referendari della Corte dei conti.

« I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

« I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati a questo articolo sono già stati svolti:

« Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione »;

Alla lettera b), sopprimere le parole: i primi referendari ed i referendari.

Alla lettera c), sopprimere le parole: i procuratori, e le parole: i referendari.

COSTA.

« Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: i primi presidenti ed i procuratori generali delle Corti di appello, e aggiungere:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

nonché i consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato destinati ed esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o la Procura generale a sensi dell'ordinamento giudiziario ».

Alla lettera b), sopprimere le parole: del Consiglio di Stato ».

Alla lettera c), sopprimere le parole: i referendari della Corte dei conti ».

COLITTO.

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

TESAURO, *Relatore*. La Commissione accetta gli emendamenti Costa, il che impone di considerare assorbiti quelli Colitto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Credo resti inteso che anche i consiglieri di Cassazione che siano presidenti di tribunale possono far parte del collegio.

TESAURO, *Relatore*. Onorevole ministro, la Commissione ritiene che la Costituzione, quando parla di supreme magistrature, intenda riferirsi ai più alti magistrati delle più alte magistrature. Pertanto nemmeno i primi presidenti e i procuratori generali presso le corti d'appello dovrebbero entrare a far parte del collegio che procede all'elezione.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ma io vorrei sapere se la Commissione prende in considerazione le supreme magistrature rispetto al grado dei magistrati o rispetto all'appartenenza all'organo, giacché, nel primo caso, è evidente che anche i primi presidenti e procuratori generali di corte d'appello e i consiglieri di Cassazione, presidenti di tribunale, rivestono un grado che dovrebbe dar loro la possibilità di entrare in questo collegio.

TESAURO, *Relatore*. La Commissione ha creduto di dover comprendere soltanto i più alti magistrati delle più alte magistrature; per coerenza essa non ammette la possibilità che si possano chiamare a far parte del collegio i consiglieri di Cassazione che siano preposti alla direzione di un tribunale o eventualmente anche di una pretura.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Così chiarito il pensiero della Commissione, il Governo non si oppone all'emendamento Costa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione gli emendamenti Costa, di cui ho dato testè lettura, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Gli emendamenti Colitto si intendono assorbiti.

Pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti Costa:

« I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative sono eletti:

a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione »;

b) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti, che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

« I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

« I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza mediante elezione, che si svolge secondo le norme attualmente contenute nel regolamento della Camera dei deputati.

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

TARGETTI. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Mi permetto di manifestare un mio serio e, secondo me, ragionato dubbio sulla costituzionalità dell'indicazione riguardante le modalità con le quali le due Camere, in seduta plenaria, dovranno procedere alla nomina di questi cinque giudici la cui scelta è di competenza delle Camere stesse.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Qualsiasi assemblea, chiamata a procedere a delle nomine, in che modo vi procede? Applicando il proprio regolamento. La Camera me lo insegna. Ogni volta che la Camera dei deputati od il Senato è chiamato a procedere a delle nomine, non soltanto di Commissioni parlamentari, ma di suoi rappresentanti in qualsiasi ente, od organo dello Stato, vi procede applicando il proprio regolamento.

Ora, è evidente che l'Assemblea (mi è venuto detto «assemblea» perché vi è stato un momento, come la Camera sa, nell'elaborazione della Costituzione in cui si prospettava l'ipotesi della creazione dell'Assemblea Nazionale) — ma, diciamo più esattamente, le due Camere riunite in seduta comune — dovranno svolgere la loro attività secondo un regolamento. E sarà in base a questo regolamento che le due Camere procederanno anche alle nomine di loro competenza.

Ora, la Camera ricorda con me che, circa il regolamento che dovrà seguire l'Assemblea delle due Camere, la questione si presentò alla Costituente in questi termini. In un primo tempo fu proposto — se non sbaglio, dal nostro egregio collega senatore Conti — che, in analogia alla norma che dà all'Assemblea delle due Camere come Ufficio di presidenza l'Ufficio di presidenza della Camera, si stabilisse nella Carta costituzionale che anche il regolamento da adottarsi dall'Assemblea fosse il regolamento della Camera dei deputati. Ma a questa proposta furono mosse varie obiezioni, alcune delle quali non prive di fondamento, che per non dilungarmi (contrariamente al mio proposito di essere brevissimo) non ricorderò, bastandomi ricordare che si venne alla conclusione di non stabilire che l'Assemblea delle due Camere dovesse adottare il regolamento della Camera o quello del Senato, ma di lasciarla libera, arbitra di seguire il regolamento che le fosse sembrato più intonato alla sua funzione.

Ricordavo bene dicendo poco fa che la proposta di dare al Parlamento in seduta plenaria il regolamento della Camera dei deputati era stata presentata dall'onorevole Conti, il quale aveva proposto un emendamento aggiuntivo che diceva: « Per le sedute dell'Assemblea Nazionale si applica il regolamento della Camera dei deputati ». L'onorevole Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione, disse però sembrargli opportuno non disporre nulla a questo proposito, in quanto il Parlamento, in seduta comune delle due Camere, avrebbe dovuto esser libero di scegliersi il regolamento che avesse

voluto. Il compianto collega Fuschini, il cui nome si incontra ad ogni passo nei lavori della Costituente, ebbe a dire a questo proposito: « ...desidero però osservare che la riunione delle due Camere comporta esigenze che non sono naturalmente le stesse delle due Camere quando lavorano separatamente. Non basterà in diversi casi applicare *sic et simpliciter* il regolamento della Camera, ma bisognerà lasciare la possibilità che a questo regolamento siano apportate dall'Assemblea quelle eccezioni che deriveranno dal modo di funzionare delle Camere riunite ». L'onorevole Corbino alla sua volta si associò a questa tesi e disse che il Parlamento doveva avere il diritto di darsi quel regolamento che avrebbe considerato più opportuno. Ed infine l'onorevole Tosato, che oggi ricopre degnissimamente l'ufficio di sottosegretario per la giustizia, ebbe a dire che ogni organo costituzionale ha un'autonomia interna per quanto riguarda il modo di espletare l'esercizio delle proprie funzioni. « Sarà facile — aggiungeva l'onorevole Tosato — risolvere il problema interno del regolamento sodisfacendo a quelle che sono le esigenze particolari dell'Assemblea cui faceva cenno l'onorevole Fuschini ».

In conclusione, fu deciso di non introdurre nella Costituzione la norma proposta dall'onorevole Conti, intendendosi che l'Assemblea si sarebbe data il regolamento che avesse ritenuto più adatto, più intonato alla sua funzione.

Da questo stato di fatto consegue, necessariamente, che la elezione dei cinque componenti la Corte costituzionale dovrà venire effettuata secondo quelle norme regolamentari che il Parlamento vorrà adottare.

A chi obiettasse che esiste già il precedente dell'elezione del Presidente della Repubblica, che viene fatta secondo modalità già stabilite, che il Parlamento non può non seguire, basterebbe ricordare che si tratta di norme dettate, non da una legge ordinaria, ma da quel potere che poteva dettare norme anche alla Assemblea dei due rami del Parlamento, cioè dalla Assemblea Costituente, e consacrate nella Carta costituzionale.

La discussione non sarebbe sorta, e vi sarebbe risparmiata la noia del mio discorso, se nella Carta costituzionale ci fosse stato un articolo che, analogamente a quello che si riferisce alla nomina del Presidente della Repubblica, avesse indicato con quale modalità, con quale *quorum* si dovesse procedere alla nomina di questi giudici. Queste indicazioni non sussistono; e, di fronte ad una proposta di includerle nella legge che stiamo esami-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

nando, io sollevo un'eccezione di improponibilità per le ragioni che ho già esposto relativamente al regolamento che l'Assemblea delle due Camere è arbitra di darsi.

Onorevoli colleghi, teniamo ben presente che discutiamo una legge ordinaria. Non siamo in tema della legge costituzionale presentata dall'egregio collega Leone; siamo in tema di legge ordinaria. E non vi è possibilità (a me questo sembra evidente) che, né con questa legge che discutiamo, né con qualsiasi altra legge, ripeto, ordinaria, si dettino norme del genere. Con questo non si dice che non vi si possa provvedere con una legge costituzionale, che modifichi la Costituzione in questa parte, nel senso di fissare una speciale modalità di elezione per questi giudici come già la Costituzione la fissa per la nomina del Presidente della Repubblica. Ma, finché ci troviamo di fronte ad una legge di carattere ordinario, io ritengo che, fissando tali modalità, si violerebbe un principio seguito dalla Carta costituzionale, per cui l'Assemblea delle due Camere è arbitra di regolare l'esercizio delle sue funzioni secondo quello che sarà il suo convincimento. Commetteremmo cosa arbitraria che farebbe sì che, dinanzi alla Corte delle garanzie costituzionali, forse la prima a presentarsi sarebbe la nostra legge, che non avrebbe rispettato la Costituzione.

Un'ultima osservazione. Contro l'emendamento del collega onorevole Martino, contro l'emendamento del collega onorevole Riccio, abbiamo nella discussione generale già manifestato il nostro pensiero. Siamo decisamente contrari all'uno e all'altro; con maggior decisione contrari a quello dell'onorevole Riccio. Ma la mia eccezione non va contro soltanto questi due emendamenti. A questo proposito devo dichiarare che parlo a nome mio e non del mio gruppo, perché agli egregi colleghi che lo compongono non ho avuto nemmeno il tempo materiale di manifestare la mia opinione. Al punto che, in un certo senso, vado contro anche un emendamento presentato da uno dei più cari nostri colleghi di gruppo, l'onorevole Costa, che indica le modalità dell'elezione dei cinque giudici riportando e specificando quelle del regolamento della Camera.

E ciò contraddice il principio da noi sostenuto che in questa sede non si può imporre all'Assemblea delle due Camere la modalità della elezione. Quell'Assemblea sarà padrona di adottare per questa nomina il concetto cui si ispira l'emendamento Martino, potrà accedere all'idea sostenuta dall'onorevole Riccio (e ci auguriamo proprio di no), ma solo l'Assem-

blea in seduta comune sarà arbitra del metodo di votazione.

Oggi, se noi indicassimo un metodo qualsiasi di votazione, fosse anche un metodo corrispondente al mio modo di vedere, ripeterei la stessa eccezione, perché l'eccezione manterrebbe intera la sua forza.

Per queste ragioni, per quest'eccezione costituzionale, penso che non si può stabilire in questa sede come procedere a questa nomina e quindi che non sia proponibile all'esame della Camera quella parte dell'articolo 3 che vi provvede. E ciò indipendentemente e prescindendo dal modo col quale si provvede.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, la prego di stendere il testo dell'articolo 3 come ella lo propone.

TARGETTI. « Il Parlamento in seduta comune procede alla nomina dei giudici di propria competenza. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

Propongo dunque di togliere tutto quello che v'è nell'articolo circa la modalità di nomina.

Ella, signor Presidente, non ha bisogno del mio avvertimento. Non è che io proponga un emendamento soppressivo di quella parte dell'articolo, ma sollevo una pregiudiziale, un'eccezione di anticostituzionalità.

Io richiamo in primo luogo la sua attenzione, signor Presidente, giacché ella sarebbe anche arbitra di decidere senz'altro in merito, e subordinatamente l'attenzione della Camera sopra questo punto, cioè sull'improponibilità, in questa sede, di una norma che si riferisca alle modalità della elezione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Non ci si poteva attendere di meno dall'ingegno fervidissimo dell'onorevole Targetti, ed io confesso che sono veramente colpito dalla sua acuta argomentazione.

Quando io parlai nella discussione generale su questo disegno di legge ebbi l'onore di segnalare numerose norme, in esso contenute, che a mio parere contrastano con la forma e con la sostanza della Carta costituzionale. Per cui arrivai fino a proporre che, allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio, tutto il disegno di legge (e non soltanto una parte di esso come vorrebbero l'onorevole Leone ed altri autorevoli membri della Com-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

missione) fosse trasformato in disegno di legge costituzionale.

A questo scopo ho anche presentato un emendamento il quale però — naturalmente — dovrà essere votato alla fine, poiché riguarda il titolo della legge.

Orbene, l'argomentazione dell'onorevole Targetti mi ha veramente colpito e mi sembra convincente. Penso proprio che l'onorevole Targetti abbia portato un ulteriore contributo alla tesi che in quella occasione io ebbi l'onore di svolgere. Mi sembra cioè che egli abbia dimostrato come un altro articolo vi sia — oltre tutti quelli da me allora menzionati — per il quale è lecito per lo meno dubitare circa la sua perfetta aderenza alla Costituzione.

La Costituzione non dice come l'elezione dei giudici della Corte deve essere fatta da parte del Parlamento adunato in seduta comune delle due Camere. E neppure l'articolo 137, che poi precisa quali norme devono essere contenute in una legge costituzionale e quali invece in una legge ordinaria al fine di assicurare la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, nulla dice a questo riguardo. Ma è evidente che un organo costituzionale, come è quello rappresentato dall'unione delle due Camere (Parlamento adunato in seduta comune), non può avere imposto un proprio regolamento, sia pur limitato ad uno solo degli atti che esso per norma costituzionale deve compiere, da una legge ordinaria. Tanto più quando è evidente, dagli atti preparatori della Costituzione, che la stessa Assemblea Costituente si rifiutò di imporre un determinato regolamento al Parlamento (in seduta comune) e volle invece lasciare ad esso il compito di scegliere il proprio regolamento.

Di modo che noi possiamo fondatamente, a parer mio, pensare che non sarebbe rigidamente costituzionale il deliberare oggi, con una norma inclusa in una legge ordinaria, circa le modalità di funzionamento, ossia circa il regolamento interno del Parlamento adunato in seduta comune.

Io condivido pienamente, pertanto, l'apprezzamento dell'onorevole Targetti; ma desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che noi stiamo qui discutendo non soltanto una legge ordinaria, ma congiuntamente con essa pure una legge costituzionale, entrambe sullo stesso oggetto. Noi dovremo qui approvare norme le quali andranno incluse in una legge ordinaria, e norme le quali invece andranno incluse in una legge costituzionale, secondo che a parer nostro esse rappresentino

semplice esecuzione di disposizioni costituzionali, ovvero modifica o integrazione della Carta costituzionale.

Ed allora è evidente che noi non abbiamo bisogno di pervenire là dove vorrebbe condurci con la sua proposta l'onorevole Targetti, cioè al non deliberare per nulla circa la modalità dell'elezione dei cinque membri della Corte da parte del Parlamento. Noi possiamo invece deliberare, includendo però questa norma fra quelle che dovranno trovar posto nella legge costituzionale.

Quando noi saremo arrivati alla fine del nostro lavoro, noi dovremo pure decidere se vogliamo di tutte queste norme fare un'unica legge (legge costituzionale), o se vogliamo invece tener separate le due leggi (quella ordinaria e quella costituzionale), nel qual caso occorrerà appunto stabilire quali sono le norme che nella legge costituzionale devono trovar posto. E se la Camera sarà convinta che questa è una di quelle norme che nella legge costituzionale devono trovar posto, noi allora così decideremo. Di modo che io penso che la Camera possa intanto occuparsi del merito della questione di cui all'articolo 3, cioè della modalità per l'elezione dei cinque membri della Corte da parte del Parlamento, restando inteso che la Camera si riserva di stabilire poi, alla fine della discussione del disegno di legge, se questa norma debba trovare posto nella legge costituzionale, o se essa debba rimanere nella legge ordinaria.

GULLO. Ella chiede che si sospenda la discussione sull'articolo 3 e si passi alle altre norme del disegno di legge?

MARTINO GAETANO. Ho detto esattamente il contrario. Io ho detto che, a parer mio, la Camera può senz'altro deliberare circa il merito, cioè circa la maniera, le modalità con le quali deve verificarsi l'elezione dei cinque membri da parte del Parlamento adunato in seduta comune, poiché in ogni caso, alla fine della discussione di questo disegno di legge, bisognerà pure che la Camera affronti la questione che è stata qui sollevata anche per altre disposizioni e stabilisca quali sono le norme che devono essere incluse nella legge costituzionale e quali devono essere invece riservate alla legge ordinaria. Noi delibereremo intanto circa le modalità; alla fine vedremo se il principio esposto dall'onorevole Targetti è accolto dalla Camera oppure no. Nel primo caso, questa norma sarà inclusa nella legge costituzionale; nel secondo caso, potrà rimanere nella legge ordinaria.

PRESIDENTE. La discussione ha delineato tre diverse posizioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

La prima, dell'onorevole Targetti, si concreta in una eccezione di preclusione alla proponibilità — e a maggior ragione alla approvazione — di ogni norma (e quindi di quella compresa nel testo della Commissione e di quelle contenute negli emendamenti Martino Gaetano, Riccio e Costa) diretta a precisare le modalità di elezione dei cinque giudici da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere. Una siffatta norma, se introdotta in una legge ordinaria, sarebbe, secondo l'onorevole Targetti, in contrasto col principio costituzionale per cui ogni organo costituzionale (e tale è il Parlamento in seduta comune delle due Camere) è sovrano nella scelta delle norme (*acta interna corporis*) che regolano il proprio funzionamento.

La seconda posizione, sempre dell'onorevole Targetti, determinata dalle stesse considerazioni, è che la Camera, se ritiene opportuno (e l'onorevole Targetti non lo ritiene opportuno) stabilire le modalità di elezione, lo deve fare come potere costituente, secondo la procedura prescritta per l'approvazione delle leggi costituzionali. L'onorevole Targetti chiede insomma una preventiva dichiaratoria della natura costituzionale di questa materia.

La terza posizione, prospettata or ora dall'onorevole Gaetano Martino, è nel senso che la Camera possa deliberare fin da ora sulla materia, come su altre norme per le quali possa dubitarsi se siano di legislazione ordinaria o di legislazione costituzionale, con la riserva di decidere alla fine, caso per caso, quali di esse debbano essere inserite, per la loro natura costituzionale, nella proposta di legge Leone.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Io sono convinto della giustezza dell'argomentazione dell'onorevole Targetti, sono cioè convinto che non sia possibile con una legge ordinaria stabilire qual'è il regolamento che su questo punto dovrà essere adottato dal Parlamento in seduta comune, ma ciò non significa che noi non possiamo far questo con una legge costituzionale.

Appare infatti evidente che, approvandosi una legge costituzionale, si verrebbe implicitamente ad operare una revisione della Carta fondamentale della Repubblica. Insomma, l'argomentazione dell'onorevole Targetti non deve necessariamente portare ad abbandonare l'articolo 3 ed a riservare al Parlamento, quando esso si adunerà in seduta comune, la decisione su questo pro-

blema; ma deve invece necessariamente portare all'adozione della forma costituzionale per l'approvazione di questa norma, la quale non può essere approvata con una legge ordinaria.

Ma perché io dico che ciò deve stabilirsi alla fine e non ora? Perché, onorevole Presidente, ella stessa ha deciso — com'è, peraltro, nella prassi parlamentare — che il mio emendamento al titolo sia votato alla fine e non al principio del disegno di legge. Ché se il mio emendamento fosse stato votato al principio, tutta questa discussione non avrebbe avuto luogo. Adottato, eventualmente, il mio emendamento al titolo dalla Camera, noi saremmo ora in presenza di un disegno di legge costituzionale, e l'obiezione dell'onorevole Targetti non avrebbe fondamento.

Ma noi ci siamo riservati di far questo alla fine, ed anche il relatore — se non erro — ha fatto presente nel suo discorso di ieri che alla fine potremo stabilire quali sono le norme che debbono essere incluse nella proposta di legge Leone.

Ciò, evidentemente, nel caso della reiezione del mio emendamento: se invece il mio emendamento sarà accolto, noi avremo una sola legge di carattere costituzionale ed ogni questione sarà automaticamente risolta; se il mio emendamento non sarà approvato, noi ci troveremo in presenza di due leggi, una di carattere costituzionale, ed una ordinaria, ed allora quello sarà il momento di stabilire quali delle norme contenute per ora nella legge ordinaria e che possono avere od hanno carattere costituzionale, debbano trovar posto nella legge costituzionale.

Io quindi ritengo, lasciando impregiudicata la questione che l'onorevole Targetti ha sollevato e che, secondo me, va in ogni caso decisa, si possa intanto discutere sul merito dell'articolo 3, si possa cioè votare sulle modalità della elezione dei cinque membri della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune, giacché, in ogni modo, alla fine di questo disegno di legge, la Camera dovrà pur decidere quali norme essa intende includere nella proposta di legge costituzionale, e quali invece intenda lasciare alla legge ordinaria.

PRESIDENTE. Attendo lumi dalla successiva discussione, ma debbo confessarle, onorevole Martino, che questa ultima parte della sua argomentazione mi riesce difficilmente comprensibile, poiché, se noi esaminiamo e votiamo questo testo, non so che cosa resti successivamente da fare quanto al me-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

rito della vessata questione di adottare o meno il regolamento della Camera.

MARTINO GAETANO. Questa stessa questione che stiamo facendo ora per l'articolo 3 vale anche per l'articolo 2, perché io ho già sollevato nel mio intervento la questione della incostituzionalità dell'articolo 2.

L'articolo 2, che la Camera ha già votato, in tanto — a parer mio — può essere mantenuto, in quanto sia rivestito della solennità di una legge costituzionale. Non può essere mantenuto così, in una legge ordinaria, essendo esso in evidente contrasto colla lettera e con lo spirito della Costituzione. Ma ciò varrà anche per successive norme che noi incontreremo negli altri articoli, e per cui da parte mia o di altri colleghi è stato avanzato il sospetto che non si tratti di disposizioni le quali possano essere adottate con legge ordinaria, rivestendo esse carattere costituzionale.

Noi dobbiamo dunque decidere: vogliamo fin da questo momento stabilire quali sono le norme che debbono essere contenute nella legge costituzionale o vogliamo riservarci di far questo alla fine ed intanto procedere all'approvazione delle modalità dell'elezione dei giudici? È evidente che non è il fatto che si voti con i due terzi, che sia richiesta una maggioranza semplice od una qualificata, che può far variare il concetto espresso dall'onorevole Targetti. La questione relativa alla costituzionalità della norma rimane ferma, qualunque siano le disposizioni che su questo punto vorremo preferire. Se ammettiamo il principio esposto dall'onorevole Targetti, che cioè arbitro a darsi un suo regolamento su questa materia è solo il Parlamento in seduta comune, noi non possiamo che abbandonare questa materia ovvero inserirla in una legge costituzionale.

CAPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. La questione sollevata dall'onorevole Targetti giunge, almeno per me, di sorpresa. Dico questo per giustificare che io non ho potuto consultare i lavori preparatori della Costituzione, né i commenti; mi devo affidare, quindi, alla memoria.

Per la chiarezza, mi sembra di poter osservare che le tesi sostenute dai colleghi onorevole Martino ed onorevole Targetti differiscono.

L'onorevole Martino, se ho ben compreso, ritiene che per stabilire il regolamento circa la elezione dei membri della Corte costituzionale occorra una legge costituzionale, non una semplice legge ordinaria.

Diversa, se non ho mal capito, è la tesi sostenuta dall'onorevole Targetti. Egli si limita a dire che il regolamento per le modalità della elezione dei membri della Corte costituzionale non può essere deliberato, distintamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, ma deve essere deliberato dalla Camera e dal Senato riuniti in assemblea comune. L'onorevole Targetti non fa questione di legge costituzionale o non costituzionale. Qualora Camera e Senato deliberino insieme, possono, anche con norme non costituzionali, validamente adottare il regolamento suindicato.

NENNI PIETRO. Non è questa la tesi dell'onorevole Targetti.

CAPPI. Io ho capito così. Ad ogni modo, ritengo che la tesi Targetti non sia fondata.

Qui, ripeto, mi affido alla memoria. Quando, alla Costituente, si discusse della delibera in comune delle due Camere, fu sollevata la questione se questa riunione desse vita ad una nuova assemblea, ad un *corpus* deliberante autonomo. Ricordo che, principalmente per opposizione dell'onorevole Nitti, si osservò che sarebbe stato un *monstrum*, non esistente in alcuna nazione, questo terzo organo al di sopra e distinto dai due rami del Parlamento, cioè dalla Camera e dal Senato, che avrebbe vulnerato il principio della bicameralità. Si trattava semplicemente di una specie di giusta posizione materiale: cioè che Camera e Senato, senza costituire una assemblea a sé, deliberassero in comune, riunite in una sola aula. Tanto è vero che si è evitata la parola « assemblea », come era stato proposto da alcuno, se non sbaglio dall'onorevole Tosato, e nella Costituzione si legge: « Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ». Ma è sempre il Parlamento, sono le due Camere; non un terzo ente.

Se questo è, come mi pare che sia senza possibilità di dubbio, mi sembra che la tesi Targetti non abbia ragion d'essere. Se non c'è questo terzo corpo deliberante, qualora Camera e Senato con deliberazioni distinte, con due leggi distinte, stabiliscano le modalità per la nomina dei membri della Corte costituzionale, non violano affatto la Costituzione e le due conformi delibere sono perfettamente valide.

Per queste ragioni io ritengo che questa Camera possa oggi, per parte sua, deliberare con legge ordinaria circa le modalità di nomina dei membri della Corte costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

LEONE, *Presidente della Commissione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*.
Mi si consentano alcune osservazioni di carattere procedurale sulla questione che si presenta adesso a noi e che minaccia di diventare ingarbugliata.

Dovrò, anzitutto, dire che siamo in una situazione *sui generis*, singolare, per il fatto che affrontiamo il primo esperimento di una proposta di legge costituzionale, di un nuovo istituto che deve ancora farsi le ossa. Nessuna meraviglia perciò per il paese se oggi con senso di grande responsabilità noi andiamo alla ricerca degli strumenti idonei a convogliare, nel modo migliore, nell'alveo costituzionale una proposta di legge. La situazione è singolare anche per un altro aspetto. Ha ragione l'onorevole Martino; avremmo dovuto preliminarmente decidere del titolo della legge. Non si tratta della solita intestazione, la quale ha carattere molto relativo. Gli stessi interpreti dicono che *rubrica non est lex*. Si trattava di definire attraverso l'intestazione il carattere della proposta o del disegno di legge che si andava ad esaminare ed anche la particolare procedura che si sarebbe dovuto adottare. Tuttavia fummo tutti d'accordo — sia pure con tacito accordo — che questo problema fosse rinviato alla fine.

Questo problema oggi, discutendosi l'articolo 3, attraverso un'acuta proposta (sul cui merito non mi pronunzio, perché questo compito spetta al relatore) dell'onorevole Targetti, si presenta; ed è un problema di estrema delicatezza.

Ora che cosa possiamo fare? Tornare indietro, cioè al punto precedente alla votazione degli articoli 1 e 2 (già avvenuta in questa seduta) per esaminare il problema preliminare del carattere costituzionale di queste e di altre norme? Non è possibile.

Il problema lo abbiamo già accantonato discutendo e approvando l'articolo 2. Do atto, anzi, all'onorevole Martino, che, quando pose la questione del carattere costituzionale di talune norme del disegno di legge governativo (non della proposta di legge di cui sono uno dei presentatori), sostenne che anche l'articolo 2 del disegno di legge presentato dal Governo dovesse avere carattere costituzionale, in quanto poteva presentare il sospetto di essere innovativo nei confronti della Costituzione.

Ma su questo punto — ecco perché vorrei arrivare subito ad una soluzione pratica, ed è questa la ragione del mio intervento — la

Commissione si trovò di fronte ad una preoccupazione.

Non avremmo esitato ad accettare integralmente la proposta del collega Martino, cioè a convogliare anche le norme del disegno di legge governativo nell'ambito della legge costituzionale, se non avessimo avuto una preoccupazione di carattere pratico, data dal fatto che la legge costituzionale ha un più lungo *iter* legislativo. Da ciò consegue che, se essa non sarà perfetta, la Corte non potrà funzionare, perché se non sarà disciplinata e non entrerà in vigore la relativa legge delle garanzie dei giudici, questi giudici non potranno funzionare; ciò accadrà soprattutto se non entrerà in vigore l'articolo 3 della proposta di legge di cui sono uno dei firmatari, articolo in cui è deferito alla Corte il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi membri. Senza un simile potere, un qualsiasi consesso, una qualsiasi assemblea o corpo non può funzionare.

Noi ci accorgemmo che, fino a quando non sarà perfetta e non entrerà in vigore la proposta di legge Leone (consentitemi di chiamarla così, per chiarezza), la Corte costituzionale non potrà funzionare. Tuttavia pensammo che, *medio tempore*, cioè tra il momento in cui entrerà in vigore il disegno di legge governativo ed il momento in cui entrerà in vigore la proposta di legge Leone, in quell'intervallo inevitabile di tempo, si potranno espletare tutte le formalità preparatorie e provvedere anche alla nomina ed all'elezione dei membri della Corte; in modo che l'entrata in vigore della proposta di legge costituzionale troverebbe la Corte già eletta, che dovrebbe soltanto costituirsi ed entrare in funzione.

Questa la ragione pratica dell'atteggiamento della Commissione, ragione pratica che — come presidente della Commissione stessa — debbo segnalare alla Camera e che rappresenta la ragione del mio intervento. Per questo motivo non potemmo, sia pure con rincrescimento, indipendentemente dal giudizio della fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Martino, non potemmo — dicevo — accettare la proposta del collega Martino, la quale era una proposta recisa che risolveva tutti i problemi, in quanto immetteva nell'alveo della procedura della legge costituzionale tutte le norme del disegno di legge governativo. Pensavamo cioè che almeno la legge ordinaria potesse entrare più sollecitamente in vigore, prima della legge costituzionale, e si potessero con ciò apprestare tutti gli strumenti per il funzionamento della Corte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

A questo punto decidemmo che i due progetti percorressero — fin dove era possibile — una strada comune. Dove la diversa procedura della legge costituzionale ci avesse costretto alla deviazione, e al necessario rallentamento della proposta di legge costituzionale, avremmo portato avanti il disegno di legge governativo, con l'augurio che il Senato assumesse un eguale atteggiamento, ed avremmo conservato nella proposta di legge costituzionale tutte quelle norme che ritenevamo indispensabilmente di carattere costituzionale; ma avremmo in essa — e su questo punto la Commissione raggiunse un accordo — riprodotto alcune norme che, pur restando nell'ambito del disegno di legge governativo, per rendere possibile l'elezione e quindi le attività preparatorie per il funzionamento della Corte, per il loro diverso carattere avremmo riprodotto nella proposta di legge costituzionale.

In sostanza, per essere più chiari, l'articolo 2 per molti di noi è materia di legge ordinaria, mentre ad avviso rispettabile del collega onorevole Martino ed altri è materia di legge costituzionale. Io proporrei di lasciare l'articolo 2 nella legge ordinaria e, per placare le preoccupazioni del collega Martino, di riprodurre, sia pure in forma più sintetica, il contenuto dell'articolo 2 nella proposta di legge costituzionale.

Arrivati a questo punto, c'è da osservare: l'articolo 1 è strettamente di carattere ordinario, mentre l'articolo 2, ad avviso della maggioranza, è di carattere ordinario e ad avviso di altri colleghi è di carattere costituzionale. Questa valutazione, a mio parere, non porta pregiudizio alcuno per l'ulteriore decorso della votazione, perché noi siamo rimasti d'accordo in Commissione che avremmo riprodotto il contenuto dell'articolo 2 nella proposta di legge costituzionale.

Sorge ora, in sede di discussione dell'articolo 3, un problema delicatissimo, posto dall'onorevole Targetti, il quale ha detto: io ritengo, per le ragioni che ho enunciato, che voi non possiate deliberare su questo articolo, essendo esso incostituzionale laddove pretende di stabilire le modalità di elezione dei giudici della Corte. A questo punto l'onorevole Martino ha affermato: se è incostituzionale l'articolo 3 secondo il mio emendamento, è incostituzionale anche l'articolo 3 del disegno di legge. Secondo il pensiero dell'onorevole Targetti, sarebbero incostituzionali l'una e l'altra formulazione; in altri termini, l'articolo 3 dovrebbe sparire, oppure restare come una semplice enunciazione senza indi-

care le modalità di elezione. È proprio a questo punto che si inserisce la proposta dell'onorevole Martino, il quale si dichiara d'accordo sulla incostituzionalità dell'articolo 3, ma nel contempo propone di votarlo, salvo poi stabilire se trasferirlo nella sede costituzionale o mantenerlo in quella ordinaria.

Mi permetto, qui, di dissentire dal collega onorevole Martino, perché qui è stata sollevata in maniera decisa una eccezione di incostituzionalità; e noi non possiamo votare l'articolo 3 senza sapere se è una norma di legge di carattere ordinario o di carattere costituzionale. Quindi, a mio parere, noi dovremmo fermarci a questo punto, cioè sulla costituzionalità o meno dell'articolo 3, e votare la proposta Targetti, la quale, onorevole Presidente, potrebbe essere formulata (propongo questo come termine medio tra l'atteggiamento dell'onorevole Targetti e l'atteggiamento dell'onorevole Martino, e se questi colleghi sono d'accordo), come pregiudiziale (la forma potrebbe essere quella dell'ordine del giorno), affinché la Camera non discuta l'articolo 3, perché diretto a disciplinare una materia che esula dalla sua competenza, per lo meno in sede di potere legislativo.

È una formulazione, questa, da me soltanto indicata (non dico suggerita).

Se l'ordine del giorno Targetti fosse respinto, vuol dire che noi possiamo votare nel merito l'articolo 3 in sede di legge ordinaria.

Se l'ordine del giorno Targetti fosse accolto, significa che noi non possiamo esaminare il merito dell'articolo 3 in sede di legge ordinaria, ma saremmo liberi di poterlo riprodurre in sede di legge costituzionale.

Io credo che questo sia il modo migliore per non far confondere la procedura con il merito; confusione questa che potrebbe essere deleteria per taluni di noi, i quali potrebbero trovarsi in una situazione di notevole imbarazzo di fronte ad una questione così delicata.

Se faremo così, onorevole Presidente, noi ci troveremo veramente su un superiore piano procedurale, perché la proposta Targetti è così radicale che investe non solo il testo degli emendamenti ma lo stesso testo del Governo, perché il collega Targetti afferma che ha fatto male il Governo a dire: regolamento della Camera; ha fatto male la Commissione a dire: regolamento della Camera; hanno fatto male gli onorevoli Martino e Riccio a dire: maggioranza di tre quinti o maggioranza assoluta.

Credo, onorevole Presidente, che potremo orientarci su questo piano, che semplifi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

cherebbe la procedura e ci consentirebbe di andare oltre nell'esame di questa delicatissima legge.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei chiedere all'onorevole Leone, affinché la sua tesi risulti chiara, che cosa avverrebbe se una determinata proposta, approvata in sede di legge ordinaria, venisse poi respinta nella procedura speciale prevista per le leggi costituzionali. L'onorevole Leone, come seconda eventualità, ha proposto — coincidendo con l'onorevole Martino — che nel caso venisse respinta la pregiudiziale Targetti si procedesse all'inserimento della norma nella legge ordinaria, salvo poi confermarla nella legge costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Non ho detto così: non ho formulato questa ultima riserva.

LACONI. Se non ho mal capito, l'onorevole Leone, in linea subordinata, ha adottato la pregiudiziale Targetti; però, subito dopo, ha detto che se fosse respinta la pregiudiziale Targetti rimarrebbe la seconda strada, quella cioè di inserire la norma nella legge ordinaria, salvo poi confermarla nella legge costituzionale. (*Interruzione del deputato Leone*).

Ora mi chiedo: se la norma approvata nella legge ordinaria venisse respinta in sede di approvazione della legge costituzionale, che cosa avverrebbe?

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, il caso è regolato dalla Costituzione. Ella sa che le leggi costituzionali sono votate in prima lettura a maggioranza relativa, in seconda lettura a maggioranza assoluta. È sempre possibile che una norma approvata in prima lettura a maggioranza relativa sia poi respinta in seconda lettura a maggioranza assoluta.

LACONI. Onorevole Presidente, tra la prima e la seconda lettura, cioè tra l'approvazione con la procedura legislativa ordinaria e l'approvazione con la procedura legislativa costituzionale, vi è quel momento, che l'onorevole Leone ha previsto per le ragioni pratiche che adduceva, in cui si eleggono i giudici. L'onorevole Leone giustificava questa procedura dicendo che consentirebbe intanto di procedere alla elezione dei giudici, salvo poi a sancire nella legge costituzionale principi inseriti nella legge ordinaria.

Io vorrei fare osservare all'onorevole Leone che mentre questa procedura è possibile per gli articoli 1 e 2, per questioni che siano pacifiche, è però da escludersi per le modalità dell'elezione dei giudici, perché qualora do-

mani, in sede di legge costituzionale, venisse respinta la norma attraverso la quale quei giudici sono stati eletti, è evidente che noi ci troveremmo dinanzi ad un organo privo di fondamento giuridico.

Quindi, non è possibile che si possa ricorrere a questo espediente di comodo, che potrebbe essere l'inserimento oggi nella legge ordinaria, salvo poi a confermarlo nella legge costituzionale: non avrebbe — ripeto — alcuna efficacia pratica; se noi eleggessimo i giudici sulla base di una legge ordinaria e domani questa elezione venisse sconfessata dalla legge costituzionale, noi ci troveremmo dinanzi ad un organo che perderebbe il suo riconoscimento giuridico e che dovrebbe cessare di esistere. Occorre fin da questo momento fare la scelta tra legge ordinaria e legge costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*.

Io questa possibilità di riproduzione l'ho esposta per l'articolo 2, non per l'articolo 3. Anzi, ho detto: noi abbiamo votato l'articolo 2 senza aver prima deciso il carattere costituzionale o ordinario di tutta la legge, cioè avendo abbandonato — come avevamo il dovere di fare — l'esame della pregiudiziale di costituzionalità o meno della proposta di legge Martino. E ho detto: non abbiamo scrupoli, perché l'articolo 2 (che non è di eccessivo impegno politico), se è necessario, lo riprodurremo nella proposta costituzionale. Ma per l'articolo 3, sul quale l'onorevole Laconi prospetta la possibilità (che io non escludo in fatto) di una votazione contrastante in sede ordinaria e in sede costituzionale, non può sorgere il problema, proprio per il fatto che l'onorevole Targetti oggi ha proposto il problema del carattere costituzionale o meno, che, a mio avviso, va preliminarmente risolto.

Per tornare alla mia proposta, onorevole Presidente, vorrei precisare che credo di interpretare la proposta Targetti come una proposta veramente pregiudiziale, non dal punto di vista soltanto del regolamento, ma proprio come spirito. Egli non dice: seguiamo questa o quest'altra modalità di votazione; ma dice: in questa sede non possiamo disciplinare alcuna modalità di votazione; perché, a suo avviso, la Costituente stabili di non volere nella legge costituzionale porre alcuna norma che disciplinasse il funzionamento organico e regolamentare dal Parlamento in seduta comune.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

L'onorevole Targetti, dal suo punto di vista politico, ha interesse che l'articolo 3 in questo momento sia rigettato. Ma egli, che è un valoroso parlamentare ed un profondo giurista, non può sostenere — e non sostiene — che in sede di legge costituzionale non si possa disciplinare questa materia. Questa è stata la tesi, nel suo nucleo centrale, dell'onorevole Targetti. Ma quando si tratta di votare, onorevoli colleghi, bisogna trovare un modo su cui non vi siano insidie. A questo fine è appunto diretta la procedura che mi sono permesso di suggerire, diretta a sollecitare dalla Camera un voto sulla pregiudiziale Targetti. Questa pregiudiziale può consistere — secondo la tesi principale dell'onorevole Targetti — nella richiesta di una declaratoria di incompetenza della Camera, tanto come potere legislativo che come potere costituente, a deliberare su norme regolamentari per il funzionamento del Parlamento in seduta comune dei deputati e dei senatori, per il principio della sovranità, in merito, di ciascun organo costituzionale; oppure la pregiudiziale può consistere nella richiesta di un riconoscimento della natura costituzionale di una norma che disciplini il funzionamento interno del Parlamento in seduta comune, con la conseguenza della adozione, per approvare questa norma, della procedura stabilita dall'articolo 138 della Costituzione. Qualora l'onorevole Targetti preferisca la prima delle due ipotesi testè fatte, e qualora la sua pregiudiziale fosse respinta, dovrebbe essere posta ai voti la proposta dell'onorevole Gaetano Martino.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, voglia dunque precisare i termini della sua proposta.

TARGETTI. La Camera deve credermi. Io ho sempre tanta preoccupazione di non annoiare i colleghi che mi ascoltano, che talvolta finisco con l'essere più breve di quanto non dovrei per rendere efficacemente e compiutamente il mio pensiero.

In questo caso, mi sembrava che la mia tesi fosse abbastanza chiara. Io sostengo che in una legge ordinaria — io mi debbo occupare della legge ordinaria, onorevoli colleghi — non si possano stabilire le norme con cui l'assemblea della Camera e del Senato procederà alla scelta dei giudici di sua competenza. Questo ho sostenuto. Quindi, se dovessi invitare la Camera a votare, la inviterei a votare un ordine del giorno o un articolo (siano salve, comunque, tutte le esigenze procedurali) nel senso che la precisazione delle norme con cui l'assemblea dei due rami del Parlamento procederà alla nomina dei giudici non è materia di legge ordinaria, e quindi tali norme non

possono, di conseguenza, essere incluse in questa legge. (*Approvazioni*).

Mi pare poi che mi si sia attribuito il concetto che neppure in una legge costituzionale si possa giungere a questa determinazione di norme. Ma non è così. Quando si fosse in tema di legge costituzionale e in quella sede si sostenesse di determinare le norme con le quali l'elezione di questi cinque membri deve avvenire, io, ripeto che espongo una mia opinione, sarei contrario, ma per ragioni di merito. Se l'Assemblea Costituente avesse ritenuto che la nomina di questi cinque giudici dovesse seguire con norme speciali, lo avrebbe detto, come lo disse per la nomina del Presidente della Repubblica.

Ora, è certo che la Carta costituzionale si può cambiare finché si vuole, ma bisogna che coloro che vorrebbero cambiarla adducano ragioni che ci persuadano che fanno bene a cambiarla. Quindi, se si fosse in sede di legge costituzionale, io sarei decisamente contrario a stabilire siffatte norme, perché ritengo che il pensiero dell'Assemblea Costituente (aggiungo: il saggio pensiero dell'Assemblea Costituente) fosse quello di lasciare arbitra l'Assemblea delle Camere riunite di procedere alla nomina nel modo che avrebbe ritenuto più opportuno.

Però io non ho detto che anche attraverso una legge costituzionale non si possa stabilire il modo di elezione di questi cinque giudici. Questa possibilità c'è, come diceva l'onorevole Leone, perché con una riforma costituzionale si può fare tutto ciò che si vuole...

SANSONE. Si può abolire anche il Parlamento!

TARGETTI... eccetto, come mi suggerisce l'amico Costa, che cambiare la forma di governo.

Ripeto: votando la mia proposta intesa a che la Camera deliberi che non è materia di legge ordinaria la indicazione della forma di elezione, io non ho inteso sostenere altro se non una preclusione in sede di legge ordinaria; ma non ho mai pensato di proporre una preclusione in sede di legge costituzionale, perché ciò sarebbe stato addirittura assurdo.

PRESIDENTE. Mi sembra, dopo l'ulteriore precisazione dell'onorevole Targetti, che la procedura debba essere questa: voteremo la pregiudiziale Targetti; se questa sarà respinta, non ne risulterà pregiudicata la questione se la norma debba essere inserita nella legge ordinaria o in quella costituzionale.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

LEONE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, mi permetta di presentare un emendamento a questa procedura: se la proposta Targetti sarà respinta, implicitamente la Camera avrà votato che si tratta di materia di legge ordinaria.

PRESIDENTE. Per la motivazione data dall'onorevole Targetti, questa seconda questione dovrebbe rimanere impregiudicata.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Il collega Targetti sostiene: la Costituente non si è voluta deliberatamente occupare della materia; quindi vuol dire che non ha voluto conferire neppure al legislatore il potere di occuparsene. Così, se rigettiamo la proposta Targetti, diciamo esplicitamente che la Costituente ha voluto lasciare questo potere al legislatore. La mia proposta ha, in fondo, carattere pratico, visto che si minaccia la richiesta di votazione per appello nominale.

SANSONE. Per una questione di questo genere l'appello nominale non è fuori luogo.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ma la questione è chiara, onorevole Sansone. Poiché l'onorevole Targetti sostiene che la Costituzione avrebbe escluso che si possa determinare la modalità di elezione dei membri della Corte costituzionale con una legge ordinaria, è evidente che, se la pregiudiziale Targetti non troverà consenziente la Camera, vorrà dire che la Camera stessa non ritiene che la Costituzione abbia voluto escludere la disciplina della materia a mezzo di una legge ordinaria.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. L'onorevole Targetti, col suo acume e con la sua abilità, è riuscito a deviare l'attenzione del Parlamento da quello che è il punto centrale della questione, che è di una semplicità assoluta sia dal punto di vista formale, sia da quello sostanziale. L'onorevole Targetti ha detto che bisogna necessariamente rinviare all'assemblea costituita dalle due Camere il regolamento sul modo di votazione. È strano che una tesi siffatta venga proposta da quella parte del Parlamento che ebbe ad adoperarsi affinché la Costituzione rinviasse alla legge ordinaria la disciplina del modo di formazione della Corte costituzionale.

TARGETTI. Io la invito a portare degli argomenti giuridici contro la mia tesi. La parte politica in questo caso non c'entra.

TESAURO, *Relatore*. Io sto precisamente adducendo, onorevole Targetti, argomenti giuridici, quali sono indubbiamente quelli che trovano il loro fondamento nei lavori dell'Assemblea Costituente e in una parola auto-

revole e consacrata agli atti, intendo dire la parola del Presidente della Costituente, onorevole Terracini. Ricordiamo, anzitutto, in quale circostanza fu avanzata la proposta di un regolamento per l'assemblea delle due Camere: nello stesso momento in cui fu presentato il progetto dell'istituzione di un'Assemblea Nazionale diversa e distinta dalle due Camere. La proposta fu, poi, mantenuta ferma (limitatamente alla disciplina delle riunioni e non in relazione al modo di votazione) da alcuni costituenti anche dopo che fu respinta la proposta della istituzione della Assemblea Nazionale. In proposito fu rilevato autorevolmente che, dal punto di vista costituzionale, era corretto lasciare libera la stessa Assemblea di disciplinare le sue riunioni. In seguito alla discussione, il presidente Terracini fece dare atto in forma solenne, nel resoconto ufficiale, che non si sarebbe tenuto alcun conto nella Costituzione di quello che si era detto. Ripeto le sue testuali parole: « Poiché manca financo una proposta formale, del problema non se ne terrà conto alcuno nella Carta costituzionale ».

Questo fu quello che potrei chiamare il pensiero dei costituenti.

GULLO. Ma su quale problema?

TESAURO, *Relatore*. Sul problema della disciplina delle riunioni dell'Assemblea e non su quello relativo al modo di votazione, che è profondamente diverso, come risulta dal testo della Costituzione, che deve valere per tutti, al di sopra del pensiero personale, anche se autorevole. Invero, il problema del modo di designazione dei giudici della Corte costituzionale fu affrontato a proposito della formulazione dell'articolo 137, e nessuno propose di rimetterne la disciplina all'Assemblea delle Camere riunite.

Ho richiamato l'attenzione degli onorevoli colleghi sui precedenti per deferenza verso l'onorevole Targetti, poiché egli aveva ricordato il pensiero dell'onorevole Conti e di altri. E mi è sembrato opportuno mettere l'accento sulla diversità di due problemi diversi, diversità consacrata dalla Costituzione anche a proposito del Parlamento nella formulazione dell'articolo 64, che, mentre conferisce alle Camere il potere di emanare un regolamento per disciplinare le proprie riunioni, stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza, a meno che la Costituzione non prescriva diversamente.

Chiarito il pensiero dei costituenti, dobbiamo ancorarci al testo della Costituzione e domandarci lealmente se è possibile ancora avere dubbi. Dobbiamo fermarci un solo istan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

te, e non di più, nella lettura della norma testuale contenuta nell'articolo 137, norma la quale venne votata dopo tante discussioni e proposte e che suona precisamente così: « Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte ».

Di fronte a questo chiaro, inequivocabile dettato dalla Costituzione, che fa riferimento alla formazione della Corte e, quindi, anche al modo di scegliere i giudici, ditemi se è possibile dare una interpretazione, alle parole, che sia diversa da quella che nell'uso comune costantemente è seguita. Io parlo soprattutto a giuristi! In proposito non abbiamo solo l'uso comune, ma l'uso della elaborazione legislativa. Nessuna norma è stata mai interpretata nel senso che, dovendo regolare la « formazione » di un organo, prescinde da quelle che sono le modalità di nomina dei componenti il corpo stesso. Questo sarebbe semplicemente un assurdo!

Io mi permetto di dire, per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, per il rispetto che dobbiamo a quella Costituzione che tutti abbiamo voluto, che dobbiamo inchinarci innanzi al dettato di questa norma precisa ed inequivocabile contenuta nell'articolo 137 della Costituzione, che rinvia alla legge ordinaria la disciplina del modo di formazione della Corte.

Senza dubbio con questa legge siamo liberi di rinviare anche la disciplina della materia all'Assemblea delle Camere riunite. Ma è questione di opportunità e non di necessità. E, venendo alla questione di opportunità, dobbiamo dire sinceramente il nostro pensiero, al di sopra di ogni contrasto: è doveroso, in omaggio al principio di autonomia dei collegi, conferire all'Assemblea in parola il potere di emanare un regolamento per la disciplina delle sue riunioni, ma non è opportuno dare alla stessa Assemblea la facoltà di decidere sul modo di deliberare. È principio costantemente accolto nel nostro come in altri ordinamenti che il modo di deliberare riflette interessi che trascendono quelli particolari dell'Assemblea; e, perciò, deve essere determinato prima delle riunioni dell'Assemblea. Ed il principio ha trovato la sua consacrazione non solo nell'articolo 64 a proposito del Parlamento, ma anche per la elezione del Presidente della Repubblica e, quello che più vale, proprio a proposito della

Corte costituzionale, nella norma la quale dice che con legge ordinaria saranno stabilite le modalità della formazione della Corte. Ed allora dobbiamo considerare il vincolo che ci viene da quella norma dell'articolo 137, non solo dal lato formale, ma anche dal lato sostanziale, in quanto essa contiene un precepto orientativo e direttivo.

Esprimo pertanto, a nome della Commissione, il fermo convincimento che la Camera vorrà respingere la pregiudiziale Targetti.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevoli colleghi, v'è nella questione un aspetto procedurale e un aspetto sostanziale. Mi meraviglio come l'aspetto procedurale abbia potuto dar luogo ed una discussione così complessa ed intricata. Per me, la cosa si presenta in termini semplici, in quei termini, del resto, che ha illustrato nel suo secondo intervento l'onorevole Targetti. Qui si tratta di un disegno di legge ordinaria. Noi dobbiamo discutere di una norma contenuta in una legge ordinaria. Se, presentandosi una legge di carattere costituzionale, si penserà di riproporre in quella sede una identica norma, la discussione si svolgerà di nuovo in quella sede; ma non vedo che questa eventualità possa pregiudicare la linearità della discussione di oggi. Discutiamo quindi della proposta Targetti di fronte a questa legge ordinaria. Questo dal punto di vista procedurale.

Sostanzialmente: in definitiva, dice l'onorevole Targetti, questa disciplina data dalla legge ordinaria sul modo di votazione dei cinque membri della Corte costituzionale, che devono essere eletti dal Parlamento, non può formare oggetto di una norma di legge ordinaria. Quindi, egli propone la soppressione del capoverso dell'articolo 3 dove è detto appunto come il Parlamento dovrebbe eleggere i cinque membri della Corte costituzionale.

Risponde l'onorevole relatore che egli pensa, invece, che ciò possa costituire oggetto di una legge ordinaria, anzi debba essere oggetto di una legge ordinaria e si rifà, se ho ben setito, all'articolo 137 della Costituzione e alle discussioni che ebbero luogo alla Assemblea Costituente allorquando si parlò della Corte costituzionale.

Mi consenta l'onorevole relatore di obietargli che non mi pare convincente né il primo né il secondo argomento, e per questi motivi. L'onorevole Cappi ha detto che la Costituente non volle si parlasse di una terza assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Lo ricordo anch'io con precisione. Ed effettivamente accadde che questa terza assemblea, che nel primitivo progetto era denominata Assemblea Nazionale, venne estromessa dal testo definitivo della Costituzione. Siamo perfettamente d'accordo: il ricordo è preciso. Però, onorevole Cappi, poiché la riunione delle due Camere è disposta dalla Costituzione, sia pure in pochi casi, poiché da questa riunione nasce inevitabilmente una assemblea che è diversa dalla Camera dei deputati e dal Senato singolarmente presi, questa terza assemblea (definitela come volete, consideratela come volete), poiché in realtà esiste e poiché deve procedere a deliberazioni così importanti, come quella per l'elezione del Presidente della Repubblica e quella per l'elezione di cinque membri della Corte costituzionale, deve pure essere posta in grado di funzionare, ed è evidente che deve avere delle norme regolamentari.

Quali sono le norme regolamentari che questa terza assemblea segue allorché si riunisce per questi due oggetti ben determinati? Una norma vi deve essere, e la norma esiste. Essa non è nell'articolo 137, ricordato dall'onorevole relatore. L'articolo 137 dice una cosa molto logica e naturale: « Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte ». Ma è chiaro che, quando dice « con legge ordinaria », premette questo: che la legge ordinaria non debba contraddire alla Costituzione. È una norma generale che investe tutte le leggi ordinarie. E quindi anche questa. È evidente che la legge ordinaria disposta dalla Costituzione nel suo articolo 137 non può sottrarsi a quell'obbligo generale che investe tutte le leggi, ossia che esse non violino la Costituzione.

Ora, la Costituzione che cosa statuisce su questo punto? Io vorrei ricordare una massima che bisogna sempre aver presente. Le disposizioni di legge sarebbero inintelligibili se non si tenesse conto, nel momento in cui vanno interpretate, di tutto il lavoro che le ha precedute, di tutta la realtà storica che le ha determinate. Se noi ci limitassimo soltanto alla nuda parola della legge, e non avessimo presenti tutti i fatti, i precedenti dottrinari e giurisprudenziali che l'hanno determinata, non ne comprenderemo mai bene il senso.

Ora, noi non dobbiamo dimenticare che nella prassi parlamentare costante di tutti i paesi non vi è assemblea, la quale non abbia avuto sempre la potestà esclusiva di dettare a se stessa le norme regolamentari attraverso le

quali deve svolgersi la sua attività. Non si è mai sentito dire che vi sia stata una assemblea parlamentare la quale abbia avuto da altre fonti il regolamento. Ogni assemblea parlamentare decide del suo regolamento. E la Costituzione, all'articolo 64, stabilisce: « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti »; ossia riafferma questo principio che, ripeto, ha avuto costante realizzazione nella storia parlamentare di tutto il mondo.

Ora, la Costituzione, affermando questo principio, ha inteso parlare o meno anche di quella particolare assemblea che viene necessariamente a costituirsi quando si riuniscono le due Camere? Io penso di sì; lo penso proprio per la maniera come è collocata la disposizione. Se non si vuole accogliere questa tesi, che cioè la Costituzione parlando di ciascuna della Camere non abbia escluso l'assemblea che risulta dalle due Camere riunite, allora bisogna senz'altro dire che la Costituzione ha dettato un'altra norma, per cui l'assemblea risultante dalla riunione delle due Camere deve essere governata dal regolamento della Camera dei deputati. Perché nell'articolo precedente è detto che, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Ora, la frase potrebbe essere interpretata anche in questo senso: che, essendo l'Ufficio di presidenza e il Presidente quelli della Camera dei deputati, è chiaro che il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, nel disciplinare le discussioni, fanno capo appunto al regolamento della Camera dei deputati. Quindi la Costituzione, o ha imposto all'assemblea risultante dalla riunione delle due Camere il regolamento della Camera dei deputati o, non volendo accogliere questa tesi, bisogna dire senz'altro che la Costituzione ha esteso all'assemblea risultante dalla riunione delle due Camere la massima che essa sia arbitra di scegliersi il regolamento che meglio crede.

Non c'è altra via. Quando si dice, quindi, che la norma contenuta nel disegno di legge ordinaria che oggi discutiamo è anticostituzionale, si afferma una verità. È anticostituzionale appunto perché la Costituzione esige che l'Assemblea parlamentare scelga essa il regolamento che deve presiedere alla disciplina delle sue discussioni.

RICCIO. Sta di fatto che l'articolo 137 dice tutto il contrario!

GULLO. L'articolo 137 dice un'altra cosa; dice che con legge ordinaria si provvederà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

alla composizione ed all'organizzazione della Corte costituzionale, e dice benissimo, non foss'altro perché occorre ricordare, onorevole Riccio, che i componenti della Corte costituzionale non sono tutti eletti dal Parlamento. Vi sono cinque membri eletti dai magistrati e cinque membri eletti dal Presidente della Repubblica. Era chiaro che, per queste elezioni che avvengono fuori dal Parlamento, dovevano essere dettate norme che le disciplinassero. Quando la legge ordinaria disciplina, come meglio ritiene, quelle elezioni che devono essere fatte dai magistrati o dal Presidente della Repubblica, non si distacca dalla Costituzione; ma quando si parla di leggi ordinarie a proposito dell'elezione dei cinque membri del Parlamento, è chiaro che la legge ordinaria non può violare la Costituzione su questo punto, ossia sul fatto che le Camere eleggono i propri rappresentanti secondo il proprio regolamento.

Ora, siccome sono due Assemblee parlamentari, che hanno regolamenti differenti, che si riuniscono, sorge la questione: quale regolamento applicare?

Ma allora si risponde: poiché dalla riunione delle due Camere nasce una terza assemblea parlamentare (chiamatela come volete, ma di fatto è una terza assemblea parlamentare che nasce) è chiaro che bisogna applicare il principio che stabilisce la Costituzione, e cioè che ogni assemblea parlamentare delibera e si sceglie il proprio regolamento. Non vedo come si possa sfuggire a questo principio fondamentale affermato nella Costituzione.

Si dice: ma la norma può essere contenuta, invece che in una legge ordinaria, in una legge costituzionale.

Io vorrei sottoporre a questo punto, agli onorevoli colleghi, una mia opinione. Intendiamo: la proposizione è vera se viene assunta nel suo largo significato, e cioè che con una legge costituzionale si può fare quello che si vuole; ma non è vera, secondo me, la proposizione se si assume in un significato più ristretto, ossia che si possa avere una legge costituzionale con la quale si dica soltanto che i membri della Corte costituzionale vengono eletti dalle due Camere riunite insieme in un determinato modo. No, questo non si può dire. Si può arrivare allo stesso risultato, però modificando la Costituzione, ossia modificando il principio fondamentale contenuto nell'articolo 64. Per questa via larga si può arrivare, perché, modificando questo principio fondamentale, e cioè dicendo che non è esatto che un'Assemblea parlamentare debba essa soltanto dare a se stessa il proprio rego-

lamento, se si scalza questo principio generale, si capisce che si può arrivare anche a quel risultato.

Mà, secondo me, una legge, sia pure costituzionale, che si fermi soltanto a dire che i membri eletti dal Parlamento saranno eletti in questo modo (e stabilisce un modo diverso da quello segnato nel regolamento della Camera o del Senato) non è costituzionale. Questo non può essere fatto, perché viene a cozzare, sia pure come legge costituzionale, con un altro principio contenuto nella Costituzione il quale rimarrebbe per altri riflessi in piedi, ossia il principio contenuto nell'articolo 64.

Noi ci troviamo quindi, per quello che ha detto l'onorevole Targetti e per quello che, molto modestamente, ho aggiunto io, di fronte ad argomenti che ci debbono convincere in maniera assoluta che questa materia non può formare oggetto di una legge ordinaria; che la legge ordinaria non dovrebbe di ciò far parola, così come propone, appunto, l'onorevole Targetti.

Vedremo poi, in sede di discussione della legge costituzionale, se sarà possibile parlarne. Io sostengo che nemmeno per quella via — tranne che con quel cammino di cui parlavo poc'anzi — si può arrivare ad una meta che contraddica ai principi fondamentali affermati nell'articolo 64 della Costituzione. Comunque, non può essere argomento di legge ordinaria.

E poi, onorevoli colleghi, se anche non vi fossero tutte queste ragioni, un motivo — diciamo così — politico, ci dovrebbe consigliare questa soluzione: noi non dobbiamo dimenticare che il Senato ha approvato in proposito una disposizione secondo la quale bisogna far capo al regolamento della Camera dei deputati nella elezione dei cinque membri della Corte. Può accadere (non dico che avverrà certamente, per quanto le previsioni, secondo alcuni, sono molto facili) che la Camera sarà di diverso avviso, ed approverà, cioè, l'emendamento Riccio. Su un argomento di una delicatezza estrema, quale è appunto questo, verrebbe a determinarsi un contrasto che tante volte si è potuto evitare, e che è opportuno ed è bene che si eviti anche ora. A me pare, quindi, che, accettando la proposta Targetti, ossia affermando che l'elezione dei membri della Corte non può essere disciplinata con legge ordinaria, noi evitiamo la possibilità che sorga questo contrasto.

Il Senato, senz'altro — penso — addiverrebbe anch'esso alla deliberazione della Camera, ossia sosterrà che sarà l'assemblea che verrà fuori dalla riunione delle due Camere, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

deciderà se applicare il regolamento della Camera dei deputati, quello del Senato, o addirittura applicare un terzo regolamento che sarà discusso e deliberato dall'assemblea stessa.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Mi permetta, onorevole Presidente, di esprimere il mio rincrescimento all'onorevole Tesauero per averlo interrotto un po' vivacemente; ma la mia vivacità è dovuta al fatto che io ho uno speciale modo di reagire quando mi vengono attribuite intenzioni che non ho avuto o cose che non ho fatto.

L'onorevole Tesauero ha detto che non ho citato con esattezza i lavori della Costituente. Onorevole Tesauero, piuttosto è lei che ha fatto una citazione non dico monca, perché dicendo così direi che manca soltanto di una parte, mentre manca assolutamente di corrispondenza con la realtà. L'onorevole Conti aveva ritirato il suo emendamento secondo il quale proponeva che l'Assemblea adottasse il regolamento della Camera, e siccome nessuna altra proposta era stata fatta, il presidente Terracini ebbe a prendere atto che nella Costituzione di questo argomento non si sarebbe parlato, e non se ne è parlato. Ma non disse altro. Non manifestò nessun'opinione. Come si può citare la sua autorità? Quello che importa ricordare è come si venne a questa decisione. Vi era la proposta Conti: l'Assemblea Nazionale adotta il regolamento della Camera dei deputati. Gli altri furono contrari ad imporre all'Assemblea un regolamento, ma questa loro opposizione fu ispirata, fu dettata dalla convinzione di affermare, in massimo grado, l'autonomia dell'Assemblea a darsi il regolamento che ad essa più piacerà. Questi egregi colleghi furono concordi nel dire: noi non dobbiamo imporre all'Assemblea di adottare il regolamento della Camera o quello del Senato. L'onorevole Corbino disse, come abbiamo già ricordato, che deve essere salvo il diritto non di questa nostra Assemblea, oggi, di dettare norme all'Assemblea delle due Camere (nessuno ha mai pensato questo!) ma al Parlamento stesso, cioè alle due Camere riunite di darsi quel regolamento che sarà considerato più opportuno.

E l'onorevole Tosato, con la sua notevole autorità, ebbe a dire: « Bisogna richiamarsi al principio che un organo costituzionale, come l'Assemblea dei due rami del Parlamento, ha una autonomia interna, per quanto riguarda il modo di procedere nell'esercizio delle sue funzioni ». Noi ci richiamiamo proprio a queste affermazioni, che si ricavano anche dai lavori

parlamentari. Si è detto che non si imponeva né il regolamento della Camera, né quello del Senato, perché si voleva affermare la piena libertà, la piena autonomia di questa solenne adunanza dei due rami del Parlamento di regolare la propria funzione e quindi anche la nomina dei suoi rappresentanti nel modo che le sembrerà più opportuno.

Per questo l'onorevole Tosato disse: « Ritengo e propongo che nel testo costituzionale non si faccia parola del regolamento interno del Parlamento; esso sarà deliberato in piena autonomia ed indipendenza dal Parlamento stesso ».

A me sembra che questo concetto sia così semplice e così evidente, che sia più facile renderlo oscuro anziché più chiaro.

L'onorevole Riccio, infine — non per niente egli è esperto avvocato *in utroque* — si è agilmente riportato all'articolo 137 della Costituzione, che non si riferisce, neppure per una lontana o sottintesa intenzione, alla elezione dei membri che costituiranno la Corte costituzionale. Si tratta di un equivoco; quando parlo di equivoco, escludo la volontarietà dell'errore.

Il relatore, onorevole Tesauero, è venuto a parlarci dell'Assemblea Nazionale e delle ripercussioni che l'esistenza dell'Assemblea Nazionale ha avuto sui legami che con essa potevano avere avuto queste discussioni. Ma egli si è dimenticato che l'Assemblea Nazionale era già morta e sepolta, quando nell'Assemblea Costituente si discusse del regolamento dell'Assemblea delle due Camere. E siccome non si poteva parlare del regolamento di una defunta, evidentemente si parlava del regolamento che si sarebbe dovuto dare l'Assemblea costituita dalla Camera dei deputati e dal Senato.

Onorevole Presidente, mi rincresce di essere stato involontariamente causa di questa discussione, così affaticante anche per lei, quantunque ella abbia più volte, a mortificazione di noi avvocati, dimostrato che non occorre essere uomo di legge per impadronirsi prontamente di questioni giuridiche, anche sottili.

Concludendo, io presento la mia eccezione così: sollevo la questione pregiudiziale prevista dall'articolo 89 del regolamento, senza fare deviazioni, una di quelle deviazioni che mi è stata rimproverata, in mancanza di altri argomenti più seri e più dritti. E la questione pregiudiziale è questa: che l'argomento delle modalità di elezione dei membri rappresentanti dei due rami del Parlamento, argomento trattato dall'articolo 3 del progetto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1954

in esame, non si debba, in questa sede, si capisce, discutere.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, l'articolo 64 della Costituzione dice che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Costituzione, dunque, prevede un regolamento proprio per ciascuna delle due Camere. Ma, pur prevedendo che le due Camere abbiano l'occasione, anzi la necessità, di riunirsi in assemblea plenaria, non ripete questa disposizione sulla necessità di un regolamento proprio da parte del Parlamento quando si riunisce in assemblea comune delle due Camere. Può il Parlamento darsi questo regolamento con una legge? Credo che sarebbe azzardato rispondere negativamente e cioè che il Parlamento non possa darsi con una legge quelle semplici disposizioni che sono indispensabili per quelle poche riunioni cui il Parlamento dà luogo quando si riunisce in seduta comune.

Ma io, pienamente d'accordo col relatore, aggiungo che non solo il Parlamento per le sedute comuni delle due Camere può darsi le norme regolamentari con forma di legge, ma debba darselo in base, appunto, all'articolo 137 della Costituzione il quale, prevedendo l'inesistenza e — direi — l'inopportunità che il Parlamento per la nomina del Presidente della Repubblica e per la nomina dei cinque giudici della Corte si dia un complesso regolamento, ha disposto che con legge saranno stabilite le norme necessarie per la costituzione della Corte costituzionale.

Ora, poiché fra le norme necessarie alla nomina di questa Corte occorre pur comprendere quelle relative all'elezione dei cinque giudici da parte del potere legislativo in seduta comune delle due Camere, non mi pare dubbio che non solo si possa dal Parlamento approvare con legge questo complesso di poche norme che occorrono per la votazione dei cinque giudici da eleggersi dal Parlamento, ma debba necessariamente provvedersi con tale mezzo.

Perciò concludo in senso pienamente conforme al parere espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Targetti ha formalmente sollevato una questione pregiudiziale in base all'articolo 89 del nostro regolamento, il quale definisce la questione pregiudiziale la proposta

« che un dato argomento non si abbia a discutere ». L'onorevole Targetti, infatti, sostiene la competenza esclusiva del Parlamento in seduta comune dei suoi membri a darsi norme per regolare il proprio funzionamento. Pertanto, se la pregiudiziale sarà approvata, la questione di merito non potrà più essere riproposta. Se la pregiudiziale sarà respinta, rimarrà impregiudicato il problema se includere la norma nella legge ordinaria o in quella costituzionale.

Passiamo ai voti.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. La proposta del collega Targetti è, in pienissima buona fede, diretta alla difesa della Costituzione; ma io credo che essa sia tipicamente incostituzionale e, se l'onorevole Targetti mi consente, cercherò brevemente di dimostrarcelo.

Il modo di elezione dei membri della Corte costituzionale da parte delle Camere in seduta comune non è materia regolamentare. Materie di regolamento per l'assemblea risultante dalla riunione dei due rami del Parlamento sarebbero, a titolo di esempio, il modo di costituire l'Ufficio di presidenza, la disciplina delle discussioni, i termini di convocazione e di scioglimento e simili. Ma il metodo da seguire per la nomina dei membri della Corte costituzionale, con le gravissime questioni che vi sono connesse (a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata, a maggioranza assoluta o relativa, con il metodo della proporzionale od altro), è materia che non ha a che vedere con il regolamento dell'Assemblea in comune, come non ha nulla a che fare con il regolamento della Camera o del Senato.

Ora, lasciare all'Assemblea delle due Camere in comune il potere di risolvere la sostanziale, gravissima e delicatissima questione politica circa il modo di nomina della quota di membri della Corte costituzionale che è riservata al Parlamento, sarebbe attribuire a quell'Assemblea, non legislativa, a quell'Assemblea cui abbiamo voluto negare il carattere di organo costituzionale, quei poteri legislativi che studiosamente abbiamo inteso che non le fossero attribuiti. Noi, in tal modo, delegheremmo a quell'Assemblea poteri legislativi di suprema responsabilità che sarebbero fatalmente esercitati con estrema leggerezza. Mentre la legge ordinaria passa attraverso il vaglio di due Assemblee e di due Commissioni, secondo la proposta Targetti, in una burrascosa seduta, senza un'adeguata preparazione tecnica, senza la meditazione necessaria, senza quel doppio crivello che abbiamo voluto intro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

durre nel nostro sistema parlamentare, con il metodo bicamerale, una questione politica sostanziale verrebbe ad essere decisa da una Camera che non è una Camera, da un Parlamento che non è un Parlamento, da un'Assemblea che non è un organo costituzionale. Con ciò la Costituzione, che l'onorevole Targetti vorrebbe tutelare, verrebbe profondamente vulnerata nella sua sostanza.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Il gruppo parlamentare democratico cristiano voterà contro la pregiudiziale Targetti sia perché la ritiene contraria alla Costituzione, sia perché è di avviso che costituisca un nuovo tentativo di reinserire nel nostro sistema l'Assemblea Nazionale che non fu accolta nella Costituzione.

È stato ricordato da un onorevole rappresentante di parte comunista l'articolo 64 della Costituzione, secondo cui ogni Camera, ogni assemblea dovrebbe darsi il proprio regolamento. L'articolo 64 effettivamente indica che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti; ma l'attribuire tale facoltà discrezionale a ciascuna Assemblea non vuol dire stabilire una riserva legislativa. Su tale questione, già messa in evidenza dall'onorevole Petrilli, io ritorno appunto per dire che noi riteniamo possibile con legge ordinaria provvedere anche ad una simile regolamentazione.

La pregiudiziale Targetti parte dal punto di vista che soltanto le Camere riunite possano stabilire il proprio regolamento. Noi non possiamo accettare tale tesi: appunto perché lo chiamiamo « regolamento », riteniamo che sia subordinato alla legge ordinaria, e che la legge ordinaria possa anche disciplinare la materia normalmente disciplinata con tale regolamento.

D'altra parte, volendo pensare ad un regolamento dell'Assemblea riunita, si va contro una prassi che si è già stabilita quando si procedette all'elezione del Capo dello Stato. In tale occasione fu affermato che le due Assemblee riunite funzionano unicamente come seggio elettorale. È un precedente questo che non è da trascurare. Non sto ad insistere sulle diverse opinioni che sono state qui dibattute. Del resto l'Assemblea è già stanca, avendo ascoltato tante teorie, ma si conforta pensando a quanto diceva Vittorio Scialoja, secondo cui: quando si adunano molti giuristi, si sentono sempre moltissime teorie, ma non bisogna scoraggiarsi, perché gli spropositi,

quando sono proprio piccoli, si chiamano errori, quando sono grossi si chiamano teorie. (*Applausi — Commenti*).

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Non sarebbe necessario, dopo quello che ho detto parlando subito dopo l'onorevole Targetti, chiarire ancora il significato del mio voto; e non lo farei, se non fosse per le dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto.

Noi non siamo qui chiamati a decidere se questa norma, che riguarda l'elezione di cinque membri della Corte da parte del Parlamento in seduta comune, sia di carattere costituzionale o possa invece essere inclusa in una legge ordinaria; noi siamo qui chiamati a votare solo sulla questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Targetti.

L'onorevole Targetti vuole che non si abbia a discutere la questione relativa alle modalità di questa elezione. Io invece, parlando dopo di lui, ho detto che non solo ritengo che abbia a discutersi ma ritengo che possa discutersi subito, restando però impregiudicata momentaneamente la questione dell'appartenenza o meno di questa norma a quelle che devono essere contenute nella legge costituzionale.

E a questo proposito occorre ricordare anche all'onorevole Gullo, e ad altri che pare lo abbiano dimenticato, che noi non stiamo discutendo oggi la sola legge ordinaria: noi stiamo discutendo congiuntamente le due leggi, quella ordinaria e quella costituzionale.

È chiaro quindi il significato del mio voto. Io mantengo le mie perplessità per quello che riguarda il significato, dal punto di vista costituzionale, della norma sulla quale noi dovremo decidere; però voto contro la pregiudiziale Targetti, perché ritengo che su tale norma si abbia a discutere.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale dell'onorevole Targetti, i cui termini ho poco fa precisato, è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Laconi, Lizzadri, Olivero, Matteucci, Miceli, Lombardi Riccardo, Bigiandi, Baldassari, Tolloy, Sannicolò, Cavallotti, Ricci, Stuani, Calasso, Berti Giuseppe fu Angelo, Suraci, Marzi, Farini e La Marca.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Comincerà dall'onorevole Treves. Si faccia la chiama.

MERLONI, *Segretario*, fa la chiama.

Hanno risposto sì:

Alicata — Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Ariosto — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Basso — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Boldrini — Borellini Gina — Bottai — Bruno — Buzzelli.

Cacciatore — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Cerreti — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corbi — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo.

Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De Martino Francesco — Diaz Laura — Di Donato — Di Mauro — Donati — Ducci.

Faralli — Farini — Ferrandi — Floreanini Della Porta Gisella — Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giavi — Giolitti — Grassi — Grazia — Grifone — Grilli — Gualupi — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — La Rocca — Latorre — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lozza.

Mancini — Maniera — Martini Fanoli Gina — Marzi Domenico — Massola — Matteotti Carlo — Matteucci — Mazzali — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Michelini — Mieville — Minella Angiola — Montanari.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Noce Longo Teresa — Novella.

Olivero — Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Roveda.

Saccenti — Sala — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Santi — Scappini — Scarpa — Scotti Francesco — Semeraro Sauto — Silipo — Smith — Spallone — Stuani — Suraci.

Targetti — Torretta — Turchi Giulio. Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vigorelli.

Hanno risposto no:

Adonnino — Alessandrini — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Angelini — Angelucci Nicola — Arcaini — Armosino — Avanzini.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Bennani — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bonomi — Bonfante Marghreita — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Calosso Umberto — Camposarcuno — Cappi — Cara — Carcattera — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Carron — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Cecconi — Ceravolo — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cimenti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Cornia — Corona Giacomo — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Meo — De Michele — Diecidue — Di Leo.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Giacchero — Giammarco — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Latanza — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Manuel-Gismondi — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Mastino del Rio — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Micheli — Mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

glieri — Molinaroli — Momoli — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Gerolamo Lino.

Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Paganelli — Palenzona — Pecoraro — Pella — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Ponti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Repossì — Rescigno — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rosselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Saggin — Sallis — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Sica — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Taviani — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Ambrosini — Artale.

Benvenuti — Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bonino — Borsellino.

Caiati — Casalnuovo.

De Palma.

Foderaro.

Gatto — Girolami.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lazzati.

Mannironi — Manzini — Montini.

Natali Lorenzo — Nitti.

Orlando.

Petrucci.

Raimondi — Resta — Russo Perez.

Salvatore.

Tanasco — Tozzi Condivi.

Viale.

Walter.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari fanno il computo dei voti).

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI**

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che i 56 deputati che a suo tempo chiesero fosse rimessa all'Assemblea la proposta di legge n. 1535, già deferita all'esame della X Commissione, industria, in sede legislativa, hanno formalmente dichiarato di rinunciare a tale domanda e conseguentemente chiesto che la proposta stessa sia esaminata dalla medesima Commissione in sede legislativa.

Pertanto la proposta resta deferita alla X Commissione in sede legislativa.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di costituzione della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ha proceduto stamane alla sua costituzione, nominando presidente l'onorevole Coppi Alessandro, vicepresidenti gli onorevoli Riccio e Carpano Maglioli, segretari gli onorevoli Bucciarelli Ducci e Capalozza.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura » (1660):

Presenti 364

Votanti 358

Astenuti 6

Maggioranza 180

Voti favorevoli 211

Voti contrari 147

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Bartole — Basile — Bavaro — Bellavista — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bruno — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calasso Giuseppe — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Ceconi — Cerabona — Chatrian — Chiamarello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Di Mauro.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gonella — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca — La Pira — La Rocca — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizer

— Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Maniera — Manuel-Gismondi — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montanari — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Murdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Palenzona — Pastore — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffioli — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Sallis — Sala — Salizzoni — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Santi — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauero — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Si sono astenuti:

Bennani — Bettinotti.
 Cartia — Ceccherini.
 Gorini.
 Scotti Alessandro.

Sono in congedo:

Ambrosini — Artale.
 Benvenuti — Bersani — Berti Giuseppe fu
 Giovanni — Bonino — Borsellino.
 Caiati — Casalnuovo.
 De Palma.
 Foderaro.
 Gatto — Girolami — Greco.
 Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De
 Unterrichter Maria.
 Larussa — Lazzati.
 Mannironi — Manzini — Montini.
 Natali Lorenzo — Nitti.
 Orlando.
 Petrucci.
 Raimondi — Resta — Russo Perez.
 Salvatore.
 Tanasco — Tozzi Condivi.
 Viale.
 Walter.

È in congedo per ufficio pubblico:

Andreotti.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Rocchetti:

« Proroga degli sfratti nei comuni che presentano forte penuria di abitazioni ».

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulla pregiudiziale Targetti:

Presenti e votanti	379
Maggioranza	190
Hanno risposto <i>si</i>	148
Hanno risposto <i>no</i>	231

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se corrisponda al vero che la legislazione vigente in materia di cambi valutari con l'estero, specialmente nei confronti della Svizzera, si presti a vaste speculazioni.

« In caso affermativo quali provvedimenti intenda prendere per evitare questo malcostume.

(2138)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — anche in rapporto alle recenti clamorose rivelazioni sulla dolorosa realtà del nostro sistema penitenziario fatte in questi giorni al processo di Napoli per i fatti di Poggioreale — quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla riforma del vigente regolamento fascista degli istituti di prevenzione e di pena.

(2139)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, per sapere se non ritengano necessario e urgente sospendere il dazio di importazione e l'imposta generale sull'entrata sulle carni; ciò che renderebbe possibile di calmierare notevolmente il mercato di questo alimento essenziale e di evitare la contrazione di un consumo già assai ridotto nella dieta media italiana, tipica per la povertà di sostanze proteiche.

(2140)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non creda revocare la sospensione dalla funzione e dallo stipendio inflitta dal Provveditore agli studi della provincia di Potenza, al maestro Policicchio Pietro, insegnante nelle scuole di Senise.

« La sospensione non motivata, comunicata telegraficamente in data 26 gennaio 1951, con riferimento al 18 dello stesso mese, è ingiusta ed illegale e viene a soddisfare soltanto un antico desiderio di faziosi avversari locali. Il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

Policicchio è insegnante valoroso e stimato, che ha ricoperto apprezzati incarichi di fiducia; la sospensione per tanto è arbitraria, e nuoce non poco al buon andamento delle scuole di quel paese.

(2141)

« CERABONA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio La Malfa, per sapere in base a quali direttive è stato costituito il nuovo Consiglio d'amministrazione della Società Ansaldo dal quale sono stati esclusi i rappresentanti delle maestranze in aperta violazione degli accordi intervenuti a suo tempo fra l'I.R.I. e gli organismi dei lavoratori; e se gli consti come da parte dei dirigenti dell'I.R.I., della Finmeccanica e della Ansaldo si ricorra ad ogni mezzo vessatorio per soffocare la voce dei lavoratori stessi acutizzando e inaspando la lotta per il mantenimento dei diritti conquistati con tanti sacrifici; e infine se non ritenga suo dovere intervenire con la propria autorità onde reprimere questi conati reazionari che denunciano una palese e provocatoria incomprensione e una evidente volontà di turbare i normali rapporti di lavoro con gravi danni per l'azienda e per la collettività nazionale.

(2142)

« FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se a seguito dell'ormai prossima fine dei lavori per la posa del secondo binario sul tratto Monza-USmate e per l'ampliamento della sottostazione elettrica di USmate, il che consentirà, col passaggio dalla corrente alternata a quella continua, un risparmio di tempo, sul tratto Milano-Lecco, di circa 30 minuti, non ritiene opportuno affrettare l'inizio dei lavori per tale trasformazione anche nel tratto Lecco-Colico-Chiavenna-Sondrio, per la cui esecuzione sono di già stati stanziati 450 milioni.

(2143)

« FERRARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza come, a tanti mesi ormai di distanza dall'approvazione in Parlamento della « legge Aldisio per l'incremento delle costruzioni edilizie », e dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, nessuna direttiva concreta sia stata concordata con gli Istituti finanziari mutuanti; se corrisponda a verità la voce secondo cui il 25 per cento dei fondi stanziati verrebbe destinato alla sola città di

Roma; come, infine, intenda provvedere, affinché abbia immediata efficacia la citata legge, che, per essere da tempo inoperante, ha suscitato nelle vaste categorie interessate scoraggiamento e sfiducia. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4476)

« TOMBA, PIASENTI, SPIAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere il piano di sistemazioni montane nel Molise, finanziato e da finanziarsi con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4477)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per conoscere quali arterie stradali da costruire nel Molise siano state inserite nel piano da finanziare con la Cassa per il Mezzogiorno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4478)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai seguenti inconvenienti, verificatisi nella Sezione fabbrica armi Esercito di Gardone Val Trompia (Brescia):

1°) sono stati licenziati due operai, di cui l'uno ricoverato in Sanatorio, con a carico due figli in tenera età; l'altro con sei figli a carico; il licenziamento non è giustificato da motivo alcuno, tranne quello di malattia;

2°) circa 30 operai salariati furono dichiarati dispersi in guerra. Invano i loro congiunti hanno richiesto da anni la indennità di licenziamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4479)

« CHIARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno sinora impedito il ripristino della strada vicinale che già esisteva a valle della strada ferrata presso la stazione di Maratea (Potenza), e fu interrotta in seguito alla costruzione del terzo binario della citata stazione; e per conoscere se non intenda dare sollecite disposizioni per la immediata ricostruzione della predetta strada, indispensabile alle esigenze di numerosi cittadini. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4480)

« MAROTTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno bandire i concorsi speciali per reduci anche per le materie e le classi di insegnamento (lingua francese, inglese, ecc.) per le quali non fu possibile provvedere negli anni scorsi poiché non risultavano cattedre vacanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4481)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere in base a quali motivi la questura di Milano ha vietato la manifestazione indetta dal Comitato della pace al Cinema Centrale della città di Monza per il 7 gennaio 1951, manifestazione alla quale dovevano partecipare alcuni delegati milanesi al Congresso mondiale dei partigiani della pace, tenuto recentemente a Varsavia, nonché l'onorevole Lelio Basso.

« Si rileva che il diniego appare ancor più grave quando si consideri che la detta manifestazione, consistente in una semplice relazione al pubblico sui risultati del surricordato Congresso, doveva effettuarsi in luogo aperto al pubblico; per il che, secondo le norme della Costituzione riconosciute dalla magistratura, non è richiesta autorizzazione di sorta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4482)

« BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere per quali motivi l'internato Iutchin Giovanni, ristretto al campo I.R.O. di Aversa, non può essere a tutt'oggi rimesso in libertà, sebbene su di lui non siano state elevate imputazioni di sorta e non siano stati effettuati procedimenti di nessun genere; e per conoscere quando il detto internato potrà essere liberato e restituito alle sue attività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4483)

« BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere in base a quali motivi sono stati interrotti i lavori, già intrapresi un anno fa, per riassetto la stazione ferroviaria di Monza, bombardata nel corso dell'ultima guerra. Attualmente la detta stazione si trova in uno stato penoso, anche per quanto attiene all'espletamento dei servizi più essenziali, ed appare del tutto urgente la definizione dei lavori incominciati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4484)

« BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere a qual punto si trovino le pratiche per l'approvazione del progetto di costruzione dell'acquedotto consorziale « Nord Campo dei Fiori », con sede in Besozzo (Varese), e se, una volta approvato il progetto, voglia accogliere la richiesta dell'Ente interessato, volta a ottenere il sussidio dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4485)

« GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se sia a conoscenza degli ostacoli che si frappongono all'istituzione del servizio automobilistico collegante il capoluogo del comune di Stimigliano (Rieti), con la rispettiva stazione ferroviaria, dato che la domanda di concessione inoltrata dalla locale Ditta Aldo Paolucci, da circa un anno, in debita forma, tramite il comune interessato al servizio, non è stata fino ad oggi evasa.

« Per conoscere, altresì, se in considerazione del disagio in cui versa la popolazione di Stimigliano per effetto di tale ritardo, non ritenga di intervenire al fine di eliminare questi ostacoli specie se, come si suppone, provengono da altre ditte concorrenti non in grado, secondo quanto dovrebbe anche risultare dagli atti d'ufficio, di effettuare il servizio alle condizioni offerte e garantite dalla Ditta Paolucci. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4486)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se il Governo, nella sua politica diretta ad agevolare in tutti i modi possibili compatibili con le attuali disponibilità i rapporti delle popolazioni meridionali con gli organi d'Amministrazione, nell'orientamento decentrativo che è nello spirito della riforma dello Stato, intenda studiare la possibilità della istituzione di un deposito di generi di monopolio a Pisticci, centro di oltre quindicimila abitanti con qualche notevole disposizione allo sviluppo commerciale, che oggi, invece, è per quel servizio dipendente dal deposito di Montalbano Ionico, distante decine di chilometri e distaccato da pessime condizioni stradali, e non posta, come Pisticci, al centro dei comuni di Bernalda, Craco, Ferrandina, ma in zona eccentrica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4487)

« BELLONI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni circa l'accoglimento della richiesta avanzata dal comune di Seulo (provincia di Nuoro), in data 9 settembre 1949, intesa ad ottenere, per la costruzione dell'edificio scolastico, i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(4488)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia stata accolta ed in quale esercizio verrà inserita la richiesta avanzata dal comune di Serramanna (Cagliari), intesa ad ottenere, per la costruzione dell'edificio scolastico, i benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(4489)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi intendimenti circa la richiesta avanzata dal comune di Uras (provincia di Cagliari), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere alla costruzione dell'edificio scolastico col contributo statale.

« Si fa presente che la domanda è stata trasmessa dalla Amministrazione comunale interessata al Ministero dei lavori pubblici in data 9 marzo 1950, e che l'opera richiesta riveste carattere di urgenza in quanto il comune, non disponendo di edificio scolastico e nella impossibilità di trovare locali privati da adibire ad uso di aule, ha dovuto cedere notevole parte dei locali dell'edificio comunale, per cui è attualmente pressoché impossibile assicurare il normale funzionamento degli uffici comunali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(4490)

« POLANO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, sulle misure eccezionali di polizia adottate, in dispregio della Costituzione, nella provincia di Catania contro pacifiche popolazioni che intendevano esprimere la loro volontà di pace: misure che hanno provocato i luttuosi fatti avvenuti in Adramo il 17 gennaio 1951.
(495)

« CALANDRONE, DI MAURO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469);

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauro.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

4. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore Lecciso.*

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148).

Relatore Lucifredi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.*

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;*

Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'eser-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1951

cizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese. (1581). — *Relatore* Meda.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI